SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 267

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 15 novembre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA - CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 143

REGIONE LOMBARDIA

Deliberazioni della giunta regionale 13 settembre 1994: Stralcio di aree ubicate nei comuni di Aprica, Berbenno in Valtellina e Postalesio, Bianzone, Brezzo di Bedero, Buglio in Monte, Campodolcino, Caspoggio, Castione Andevenno, Chiesa in Valmalenco, Grosio, Lanzada, Livigno, Postalesio, Teglio, Tirano, Torre di S. Maria, Valdidentro e Vervio per la realizzazione di opere varie.

Da 94A7063 a 94A7092

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 144

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali.

94A7171

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 23:

Ministero del tesoro: Prestito redimibile 12% - 1980, denominato «Prestito redimibile per indennizzi e integrazioni sull'indennizzo dei beni italiani perduti all'estero per effetto del trattato di pace o di accordi connessi con il detto trattato o di confische ed espropriazioni in Paesi stranieri: serie sorteggiate per l'ammortamento della dodicesima estrazione effettuata il 10 ottobre 1994; serie sorteggiate negli anni precedenti.

94A6737

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 9 novembre 1994, n. **628**.

Disposizioni urgenti in favore delle famiglie dei marittimi italiani vittime dell'eccidio in Algeria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Alle famiglie dei sette marittimi italiani uccisi in data 7 luglio 1994 in Jijel (Algeria) è concessa una speciale elargizione stabilita in lire 150 milioni per ciascuna famiglia.

2. La speciale elargizione, esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), è corrisposta:

a) alle vedove ed ai figli ovvero alle madri di figli delle vittime di cui al comma 1, riconosciuti, ed ai figli stessi;

b) in mancanza, ad altri familiari conviventi, se a carico.

3. Il sindaco del comune di residenza individua i destinatari della speciale elargizione e ne comunica le generalità al prefetto competente per territorio, che provvede all'erogazione previo accreditamento delle somme occorrenti sulla contabilità speciale della prefettura.

4. Ai soggetti indicati al comma 2, lettera *a)*, del presente articolo, si applica il disposto dell'articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

Art. 2.

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 1.050 milioni per l'anno 1994. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 novembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GUIDI, *Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

NOTE

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 14 della legge n. 302/1994 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) è il seguente:

«Art. 14 *(Diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni).* — 1. Il coniuge superstite, i figli e i genitori dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi in misura non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa, in conseguenza delle azioni od operazioni di cui all'art. 1, hanno ciascuno diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482 e della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, con precedenza su ogni altra categoria indicata nelle predette leggi».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 836):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale (GUIDI), il 12 settembre 1994.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 16 settembre 1994, con pareri delle commissioni 5ª, 6ª e 11ª.

Esaminato dalla 1ª commissione e approvato il 22 settembre 1994.

Camera dei deputati (atto n. 1316):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 28 settembre 1994, con pareri delle commissioni V, VI e XI.

Esaminato dalla I commissione il 2 novembre 1994 e approvato il 3 novembre 1994.

94G0675

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 9 novembre 1994.

Riconoscimento di titolo abilitante estero per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Maria del Carmen Benavides Delgado presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi nella seduta del 20 giugno 1994;

Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Rilevato che l'interessata è in possesso di un diploma di laurea italiana;

Rilevato che l'interessata ha documentato con un certificato del collegio degli avvocati di Granada di aver svolto più di sei anni di attività come *abogado* (professione corrispondente a quella di procuratore);

Visti gli articoli 6, comma 2, e 12, comma 6, del citato decreto legislativo n. 115 del 1992;

Decreta:

Il titolo di Maria del Carmen Benavides Delgado, nata il 29 novembre 1959 a Granada, cittadina spagnola, *de licenciado en Derecho,* e riconosciuto quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati.

Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale eseguita dal Consiglio nazionale forense, davanti alla commissione costituita con decreto pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 5 del 15 marzo 1994.

La prova consisterà in un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.

Per essere ammessa all'esame l'interessata presenterà al Consiglio nazionale forense una domanda, allegando una copia autenticata del presente decreto di riconoscimento.

La prova scritta consisterà nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertenti su non più di tre tra le seguenti materie a scelta della commissione:

diritto civile;

diritto del lavoro;

diritto processuale civile;

diritto amministrativo;

diritto costituzionale;

diritto commerciale;

diritto penale;

diritto processuale penale;

diritto tributario;

ordinamento forense e diritti e doveri dell'avvocato.

Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della commissione disporrà di dieci punti di merito. L'esame si intenderà superato se il candidato avrà conseguito un punteggio non inferiore a trenta punti.

Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascerà immediata certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo.

Roma, 9 novembre 1994

Il direttore generale: ROVELLO

94A7205

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 27 ottobre 1994.

Determinazione delle quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero nel corso dell'anno 1995.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Accertato che le ditte sottoelencate sono state autorizzate a fabbricare e approntare per la vendita sostanze stupefacenti e psicotrope soggette alle disposizioni del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Viste le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope;

Viste le valutazioni del fabbisogno nazionale di sostanze stupefacenti e psicotrope per l'anno 1995;

Visti gli articoli 31 e 35 del succitato testo unico;

Decreta:

1. La ditta Salars S.p.a., via S. Francesco n. 5, Camerlata - Como, è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita, nel corso dell'anno 1995, per il consumo nazionale:

codeina	kg	300
diidrocodeina	»	400
etilmorfina	»	30
morfina	»	50
folcodina	»	1
idrocodone	»	1
ossicodone	»	3
ossimorfone	»	0,500
tebacone	»	0,500
buprenorfina	»	1
3-monoacetilmorfina	»	0,200
diacetilmorfina	»	0,200
acetilcodeina	»	0,200
acetildiidrocodeina	»	0,100
acetorfina	»	0,100
etorfina	»	0,100
normorfina	»	0,100
norcodeina	»	0,100
norossicodone	»	0,100

e per l'esportazione:

codeina	kg	500
diidrocodeina	»	3.000
etilmorfina	»	30
morfina	»	300
folcodina	»	30
idrocodone	»	50
ossicodone	»	50
ossimorfone	»	0,500
tebacone	»	0,500
buprenorfina	»	10
3-monoacetilmorfina	»	0,200
diacetilmorfina	»	0,200
acetilcodeina	»	0,200
acetildiidrocodeina	»	0,100
acetorfina	»	0,100
etorfina	»	0,100
normorfina	»	0,100
norcodeina	»	0,100
norossicodone	»	0,100

2. La ditta Laboratori MAG, Garbagnate Milanese (Milano), è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita, nel corso dell'anno 1995:

fendimetrazina	kg	2.000	per il commercio interno
	»	4.000	per l'esportazione
amfepramone	»	700	per il commercio interno
	»	10.000	per l'esportazione

3. La ditta Secifarma S.p.a., via G.B. Grassi n. 97, è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita, nel corso dell'anno 1995:

destropropossifene base	kg	500	per il commercio interno
	»	8.000	per l'esportazione
l-metamfetamina base	»	100	per il commercio interno
	»	100	per l'esportazione

4. La ditta F.I.S. - Fabbrica italiana sintetici S.p.a., via Milano n. 26, Alte di Montecchio Maggiore (Vicenza), è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita, nel corso dell'anno 1995:

pentazocina base	kg	300	per il commercio interno
	»	2.200	per l'esportazione
R-3,4 dimetossiamfetamina	»	500	per l'esportazione

5. La ditta Gruppo Lepetit, Garessio (Cuneo), è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita, nel corso dell'anno 1995:

destropropossifene base	kg	2.000	per il commercio interno
	»	80.000	per l'esportazione

Le presenti quote sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995.

Roma, 27 ottobre 1994

p. *Il Ministro:* SCIOTTI

94A7225

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 settembre 1994.

Modalità di cessione delle monete d'argento da L. 5.000 celebrative del 650° anniversario della fondazione dell'Università di Pisa.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto ministeriale 8 agosto 1979 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 28 settembre 1979;

Visto il decreto ministeriale n. 447845 del 30 giugno 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 luglio 1994, con il quale si autorizza l'emissione di monete d'argento da L. 5.000 celebrative del 650° anniversario dell'istituzione dell'Università di Pisa;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1993;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Considerata la necessità:

di disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri delle suddette monete nelle due versioni: «ordinaria» e «proof»;

di favorire la vendita delle monete in questione anche attraverso l'acquisto diretto presso la sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Decreta:

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete d'argento da L. 5.000 celebrative del 650° anniversario dell'istituzione dell'Università di Pisa — entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* — direttamente presso la sezione Zecca o tramite versamento sul c/c postale n. 59231001, intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato «Emissione numismatica» - Piazza G. Verdi, 10 - 00198 Roma, alle condizioni suddette.

Prezzo di vendita al pubblico, IVA e spedizioni incluse, per acquisti unitari di monete:

	Versione ordinaria f.d.c. Lire	Versione proof Lire
a) da 1 a 1.500	32.000	61.000
b) da 1.501 a 3.000	31.500	60.500
c) da 3.001 e oltre	31.000	59.500

Gli sconti vanno intesi per l'intero quantitativo acquistato.

Il predetto Istituto entro novanta giorni dalla scadenza dei termini stabiliti è tenuto a versare alla Tesoreria centrale dello Stato il controvalore di tutte le monete prenotate.

Al fine di rendere possibile la vendita diretta delle monete in questione, la Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il quale provvederà a versare mensilmente alla Tesoreria centrale dello Stato il controvalore delle monete vendute.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria centrale per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A7204

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 8 novembre 1994.

Determinazione delle tariffe e delle condizioni di polizza per le assicurazioni contro la grandine, la brina ed il gelo, da applicarsi per la campagna 1994.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, per l'istituzione del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1971, n. 1241, di esecuzione dell'art. 21 della citata legge n. 364;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, recante nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa e l'istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, recante nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1993 con il quale il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali ha determinato le colture agricole ammissibili all'assicurazione agevolata contro la grandine, la brina ed il gelo per l'anno 1994;

Visto l'accordo C.I.R.A.S. - Saturno-As.Na.Co.Di. in data 27 gennaio 1994, concernente tariffe di premio e condizioni generali, speciali e particolari di polizza, da applicarsi per l'anno 1994, alle assicurazioni contro i rischi della grandine, della brina e del gelo, relative ai prodotti delle colture indicati nel citato decreto 30 novembre 1993 del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, fatta eccezione per i prodotti «agrumi» e «carciofi»;

Vista la documentazione tecnica presentata dal C.I.R.A.S. e dal Saturno allegata al citato accordo;

Viste le note numeri 431116 e 432362, rispettivamente, in data 8 aprile e 29 luglio 1994, con le quali l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private ha comunicato le proprie valutazioni tecniche in ordine all'accordo sottoscritto dalle parti interessate, nonché alle risultanze emerse dai bilanci delle imprese aderenti ai consorzi tra assicuratori C.I.R.A.S. e Saturno;

Vista l'appendice al citato accordo, sottoscritta da tutte le parti interessate in data 1° agosto 1994, con la quale è stata confermata la validità del ripetuto accordo del 27 gennaio 1994, comprensivo degli allegati numeri 1, 2, 3, 4 e 5, ed è stato altresì concordato di allegare all'accordo:

le tariffe di premio per prodotto e comune, riferite ai soli comuni ammessi all'assicurazione agevolata;

le tabelle esemplificative del caricamento diviso nelle tre componenti per singola altezza di tasso;

le tabelle riportanti, sempre per altezza di tasso, l'incidenza sul premio puro e sul premio complessivo del supplemento di tariffa della garanzia «MO»;

Ritenuto che l'appendice all'accordo non modifica le tariffe di premio e le condizioni generali, speciali e particolari di polizza in ordine alle quali l'ISVAP ha espresso parere favorevole con le citate note dell'8 aprile e del 29 luglio 1994;

Ritenuto, pertanto, che le anzidette tariffe di premio e le condizioni generali, speciali e particolari di polizza, da applicarsi per l'anno 1994, possono essere accolte;

Considerato che sono tuttora in corso da parte dell'ISVAP le valutazioni tecniche relative alla campagna 1993/1994 concernenti i prodotti «agrumi» e «carciofi» e che, pertanto, si rende necessario disciplinare le assicurazioni dei predetti prodotti con successivo provvedimento;

Decreta:

Sono approvate, secondo i testi depositati presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e che costituiscono allegato al presente decreto, le tariffe di premio e le condizioni di polizza presentate dal Consorzio italiano rischi agricoli (C.I.R.A.S.) e dal Consorzio per la difesa dalle calamità naturali (Saturno), previo accordo con l'Associazione nazionale consorzi difesa (As.Na.Co.Di.), da applicarsi per l'anno 1994 dalle imprese di assicurazione consorziate nei confronti dei consorzi di difesa aderenti alla detta Associazione per l'assicurazione dei rischi agricoli di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, contro i danni derivanti dalla grandine, dalla brina e dal gelo per la campagna 1994.

Per i prodotti «agrumi» e «carciofi» si provvederà con successivo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GNUTTI

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
POLI BORTONE

94A7206

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 21 ottobre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 31 luglio 1992 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 ottobre 1992, n. 255) recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di diploma universitario dell'area economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1992, che ha autorizzato presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Perugia il corso di diploma universitario in «economia e amministrazione delle imprese» (sede di Terni);

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 7 marzo 1994, che ha modificato la denominazione del corso di diploma universitario in «Economia e amministrazione aziendale» in quella di «Economia e amministrazione delle imprese»;

Visto il piano di sviluppo 1991/1993 (decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991), che ha autorizzato l'istituzione presso l'Università di Perugia del corso di laurea in «Scienze economiche turistiche» (sede di Assisi);

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 27 ottobre 1992 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 gennaio 1993, n. 18) recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di studio dell'area economica;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 14 settembre 1994, con il quale si è precisato che la denominazione del corso di laurea in scienze economiche turistiche è stata modificata con la nuova tabella VIII in economia del turismo;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. I.

La facoltà di economia e commercio muta la propria denominazione in facoltà di economia.

Gli articoli dal 24 al 30 del titolo IV, relativi alla facoltà di economia e commercio, sono soppressi e sostituiti dai nuovi articoli dal 24 al 41, con conseguente scorrimento degli articoli successivi.

Titolo IV

FACOLTÀ DI ECONOMIA

Art. 24. — Alla facoltà di economia afferiscono i seguenti corsi di laurea e di diploma universitario:

corso di laurea quadriennale in economia e commercio (sede di Perugia);

corso di laurea quadriennale in economia del turismo (sede di Assisi);

corso di diploma universitario triennale in economia e gestione dei servizi turistici (sede di Assisi);

corso di diploma universitario triennale in statistica e informatica per la gestione delle imprese (sede di Perugia);

corso di diploma universitario triennale in economia e amministrazione delle imprese (sede di Terni).

I suddetti corsi sono regolamentati in via generale dalle norme contenute negli articoli dal 25 al 33 e in via specifica dagli articoli successivi riferiti ad ogni singolo corso di studio.

NORME GENERALI

Art. 25. — Sono titoli di ammissione ai corsi di studio di cui all'articolo precedente quelli previsti dalla normativa vigente.

Possono essere altresì ammessi studenti stranieri nei limiti stabiliti dalla struttura didattica competente sulla base di quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 26. — Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso può essere stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

In aggiunta ai posti di cui al comma precedente, possono essere ammessi altri studenti, fino ad un massimo di quaranta per corso di studio, in base a convenzioni stipulate con enti pubblici o privati.

Qualora il numero degli aspiranti ai corsi sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso ai corsi di laurea e di diploma è subordinato al superamento di una prova, per titoli ed esami, secondo modalità e criteri pubblicati nel bando di concorso per l'iscrizione ai corsi. In tal caso gli studenti sono ammessi ai corsi in base alla posizione raggiunta nella graduatoria conseguente alla predetta prova.

Art. 27. — Gli insegnamenti attivabili per i corsi di laurea previsti dal precedente art. 24 sono:

a) quelli indicati nel successivo art. 60, articolati nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica e nei relativi settori scientifico-disciplinari;

b) gli insegnamenti caratterizzanti i singoli corsi di laurea riportati nei successivi articoli;

c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;

d) insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti, fino ad un massimo di otto per ciascun corso di laurea o indirizzo attivato presso la facoltà.

Allo scopo di assicurare il necessario coordinamento nello svolgimento delle attività didattiche, il consiglio di facoltà stabilisce annualmente un calendario dei periodi di svolgimento delle lezioni e degli esami.

Gli insegnamenti vengono impartiti, di regola, separatamente nei corsi di laurea e di diploma.

Nel caso in cui gli insegnamenti compaiano in più settori, gli organi didattici competenti potranno sceglierli da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Art. 28. — Ai fini del conseguimento della laurea o del diploma universitario sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di diploma universitario e dei corsi di laurea seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato dal regolamento didattico di facoltà secondo la norma stabilita dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso di studio per il quale si chiede l'iscrizione.

Dovranno in ogni caso essere riconosciute le prove di lingue straniere e di informatica.

Nel caso di passaggio dal corso di laurea al corso di diploma, il riconoscimento di altre attività come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potrà superare le cento ore. Le strutture didattiche competenti determinano nel proprio regolamento i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti, anche ai fini del passaggio tra corsi di laurea e corsi di diploma, in conformità alle direttive del consiglio di facoltà.

Ai fini del riconoscimento di cui ai commi precedenti, sono da considerarsi affini i corsi di laurea e di diploma elencati nelle tabelle contenute nei decreti ministeriali 31 luglio 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 ottobre 1992, 27 ottobre 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 gennaio 1993, 21 ottobre 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 gennaio 1993, per quanto si riferisce al diploma in «statistica e informatica per la gestione delle imprese».

Art. 29. — Il piano di studi del corso di laurea in «economia e commercio» comprende dieci insegnamenti fondamentali, l'equivalente di otto insegnamenti annuali, scelti tra i caratterizzanti, ed altri insegnamenti equivalenti per un numero complessivo di ventitre annualità.

Il piano di studi del corso di laurea in «economia del turismo» comprende dieci insegnamenti fondamentali, l'equivalente di dieci insegnamenti annuali caratterizzanti indicati dal consiglio di corso di laurea, ed altri insegnamenti per un numero complessivo di ventitre annualità.

Il piano di studi di ciascun corso di diploma universitario dell'area economica comprende sei insegnamenti fondamentali, l'equivalente di sei insegnamenti annuali scelti tra quelli caratterizzanti il diploma stesso ed altri insegnamenti per un numero complessivo di quindici annualità.

Il piano di studi del corso di diploma universitario in «statistica e informatica per la gestione delle imprese» comprende cinque insegnamenti fondamentali, l'equivalente di cinque insegnamenti annuali scelti tra quelli caratterizzanti il diploma stesso, altri insegnamenti per un numero complessivo di tredici annualità, e un laboratorio statistico-informatico.

Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i princìpi e i contenuti basilari dei comparti scientifico-disciplinari propri di ogni

percorso di studio, anche in vista del loro ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento di altri insegnamenti dei corsi di laurea e di diploma universitario.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente, la struttura didattica competente attiverà i seguenti insegnamenti fondamentali scelti tra gli elenchi riportati all'art. 60:

Corso di laurea in economia e commercio

Microeconomia

Macroeconomia

Economia aziendale

Metodologie e determinazioni quantitative di azienda

Storia economica

Istituzioni di diritto privato

Istituzioni di diritto pubblico

Statistica

Matematica generale

Matematica finanziaria

Corso di laurea in economia del turismo

Microeconomia

Macroeconomia

Storia economica del turismo

Economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali

Ragioneria generale ed applicata

Istituzioni di diritto privato

Diritto pubblico dell'economia

Statistica

Matematica generale

Matematica finanziaria

Corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici

Microeconomia

Ragioneria generale ed applicata

Istituzioni di diritto privato

Diritto pubblico dell'economia

Statistica

Matematica generale

Corso di diploma universitario in statistica e informatica per la gestione delle imprese

Matematica generale

Calcolo delle probabilità

Statistica

Statistica (secondo corso)

Sistemi di elaborazione dell'informazione

Corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese

Microeconomia

Metodologie e determinazioni quantitative di azienda

Istituzioni di diritto privato

Istituzioni di diritto pubblico

Statistica

Matematica generale

Gli insegnamenti fondamentali sono annuali e sono svolti di norma nei primi due anni di corso.

Fermo restando quanto disposto successivamente nella parte specifica, le lauree in «economia e commercio» e in «economia del turismo» si conseguono dopo aver superato gli esami di profitto per gli insegnamenti equivalenti ad un numero di ventitre annualità, le prove di idoneità richieste (o gli esami che eventualmente le sostituiscono ai sensi del successivo art. 32), e l'esame di laurea.

I diplomi universitari dell'area economica si conseguono dopo aver superato gli esami di profitto per gli insegnamenti equivalenti ad un numero di quindici annualità, le prove di idoneità richieste (o gli esami che eventualmente le sostituiscono ai sensi del successivo art. 32), e il colloquio finale.

Il diploma universitario in «statistica e informatica per la gestione delle imprese» si consegue dopo aver superato gli esami di profitto di cui al comma 4 del presente articolo, le prove di idoneità richieste (o gli esami che eventualmente le sostituiscono ai sensi del successivo art. 32), e il colloquio finale.

Art. 30. — La struttura didattica competente può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti i corsi di laurea e di diploma, e gli indirizzi eventualmente attivati nell'ambito del corso di laurea in «economia e commercio» ai sensi del successivo art. 36 con altri quattro insegnamenti a sua scelta, che sono considerati caratterizzanti a tutti gli effetti.

La struttura didattica competente garantisce che tra gli insegnamenti attivati nella facoltà ve ne siano almeno dodici compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti i corsi di laurea e gli indirizzi eventualmente attivati, e predispone inoltre percorsi didattici nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente, nel rispetto dell'ordinamento, individua i criteri per la formazione dei piani di studio e degli eventuali indirizzi nell'ambito di ciascun corso di laurea con il regolamento di cui all'art. 11 della legge n. 341/1990, anche ricorrendo alla determinazione di un sistema di crediti didattici.

La struttura didattica competente, nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, può assegnare ai corsi (ad esclusione di quelli fondamentali) denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui

essi vengano ripetuti con contenuti diversi. Per gli insegnamenti fondamentali la struttura didattica competente può indicare numericamente la successione dei corsi recanti la stessa denominazione secondo l'ordine di propedeuticità.

La struttura didattica competente può inoltre stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni.

Art. 31. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica, quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove di esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, per ciascun corso di laurea possono essere svolti fino a quattro corsi annuali o otto corsi semestrali, e per ciascun corso di diploma universitario fino a tre corsi annuali o sei corsi semestrali, coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studio fino a sei insegnamenti che siano attivati in altre facoltà dell'Ateneo, o in altre università, anche straniere, fatto salvo il riconoscimento degli studi effettuati nell'ambito di accordi interuniversitari. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 6 del decreto ministeriale 31 luglio 1992, nonché degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 32. — Per il conseguimento della laurea in «economia e commercio» e dei diplomi universitari dell'area economica, lo studente dovrà anche superare una prova di idoneità o di esame in una lingua straniera moderna tra quelle attivate nella facoltà ed una prova di idoneità o di esame in conoscenze informatiche di base.

Per il conseguimento della laurea in «economia del turismo» lo studente dovrà anche superare una prova di idoneità o di esame in una lingua straniera moderna da scegliersi fra inglese, francese, tedesco e spagnolo ed una prova di idoneità o di esame in conoscenze informatiche di base.

Per il conseguimento del diploma universitario in «statistica e informatica per la gestione delle imprese», la struttura didattica competente potrà stabilire che lo studente debba anche superare una prova di idoneità o di esame in una lingua straniera moderna tra quelle attivate nella facoltà, nonché i laboratori eventualmente prescritti.

Le strutture didattiche competenti possono stabilire che sia superata una prova di idoneità o di esame in una seconda lingua straniera moderna.

Le prove di esame stabilite a norma del presente articolo si aggiungono a quelle previste dall'art. 29.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Art. 33. — Le propedeuticità tra le prove di esame dei vari corsi di studi sono stabilite dalle strutture didattiche competenti, in base a direttive impartite dal consiglio di facoltà, e pubblicate nel manifesto degli studi.

La struttura didattica competente stabilisce inoltre le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità. Per quanto si riferisce al diploma universitario in «statistica e informatica per la gestione delle imprese», essa definisce l'organizzazione didattica del laboratorio statistico-informatico e le modalità di accertamento delle competenze in esso acquisite.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento scelto dallo studente d'intesa col relatore, secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

Il colloquio finale per il conseguimento dei diplomi universitari dell'area economica consiste nella discussione orale, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso, di un tipico problema professionale o nella presentazione dell'esperienza maturata nell'eventuale stage.

Per quanto si riferisce al diploma universitario in «statistica e informatica per la gestione delle imprese», il colloquio finale consiste in una discussione, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso, di un tipico problema professionale oppure in un rapporto che documenti l'attività svolta nell'ambito del laboratorio, o l'esperienza di tirocinio o di ricerca applicata, maturata nell'eventuale stage.

Corso di laurea in economia e commercio

Art. 34. — Il corso di laurea in «economia e commercio» è disciplinato, oltre che dagli articoli dal 34 al 36, dalle norme generali nelle parti di competenza.

Art. 35. — È costituito il consiglio di corso di laurea in «economia e commercio», le cui attribuzioni sono stabilite dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

Art. 36. — Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in «economia e commercio» i seguenti:

Area economica:

Economia agraria
Economia industriale
Economia internazionale
Geografia economica
Politica economica
Scienza delle finanze

Area aziendale:

Marketing

Merceologia

Organizzazione aziendale

Revisione aziendale

Tecnica bancaria

Tecnica industriale e commerciale

Area giuridica:

Diritto commerciale

Diritto del lavoro

Diritto fallimentare

Diritto pubblico dell'economia

Diritto tributario

Legislazione bancaria

Area matematico-statistica:

Matematica finanziaria (secondo corso se presente tra i fondamentali)

Statistica (secondo corso se presente tra i fondamentali)

Statistica economica

Il presente elenco potrà essere integrato dalla struttura didattica competente ai sensi del primo comma dell'articolo 30.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in «economia e commercio», nel complesso degli esami fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno cinque insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno quattro insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Il diploma di laurea in «economia e commercio» si consegue dopo aver superato gli esami di profitto relativi ai dieci insegnamenti fondamentali elencati all'art. 29, gli esami di profitto per l'equivalente di otto annualità negli insegnamenti caratterizzanti indicati dal consiglio di corso per ogni percorso didattico, tra quelli elencati nell'art. 36, e gli esami di profitto per l'equivalente di cinque annualità negli insegnamenti indicati come «altri» nell'art. 40, nonché i laboratori e le prove di idoneità o di esame previste nel secondo comma dell'art. 32.

Nell'ambito del corso di laurea in «economia e commercio» la struttura didattica competente, qualora siano disponibili le risorse necessarie, può deliberare l'attivazione di indirizzi corrispondenti ai corsi di laurea previsti dall'art. 1 della tabella VIII del decreto ministeriale 27 ottobre 1992, con le denominazioni per essi previste. Ciò se tali corsi di laurea non sono già attivati nella facoltà. I piani di studio dovranno in tal caso uniformarsi ai requisiti stabiliti per i corrispondenti corsi di laurea dando attuazione a quanto previsto dall'art. 30 per tutto ciò che concerne il corso di laurea recante la medesima denominazione. Dell'indirizzo seguito sarà data menzione nel diploma di laurea.

Corso di laurea in economia del turismo
(sede di Assisi)

Art. 37. — Il corso di laurea in «economia del turismo» è disciplinato, oltre che dagli articoli dal 37 al 41 dalle norme generali nelle parti di competenza. È fatto riferimento anche all'articolato concernente il corso di diploma universitario in «economia e gestione dei servizi turistici», al fine di assicurare un'impostazione omogenea alle iniziative didattiche e di ricerca della facoltà nel settore del turismo.

Art. 38. — Il corso di laurea in «economia del turismo», istituito con sede in Assisi, si prefigge di formare esperti per la carriera direttiva degli organismi pubblici e privati che operano nel turismo, nonché formatori specializzati nelle problematiche del settore e figure professionali in grado di favorire l'evoluzione del sistema turistico verso più avanzati modelli di gestione e più elevati livelli di efficienza economica e sociale.

Il corso di laurea in «economia del turismo» è realizzato con il concorso finanziario ed organizzativo del Centro di studi sul turismo e la promozione turistica di Assisi, in base ad una convenzione stipulata con il medesimo Centro del quale sono utilizzate, per quanto possibile, le risorse umane, didattiche e logistiche.

Allo scopo di assicurare una impostazione omogenea alle iniziative didattiche e di ricerca nel settore del turismo e tenuto conto delle finalità del corso di laurea e di diploma, gli insegnamenti del corso di laurea in «economia del turismo» e quelli del corso di diploma in «economia e gestione dei servizi turistici» possono essere impartiti congiuntamente.

Il numero degli iscritti al corso di laurea è stabilito congiuntamente a quello del corso di diploma. In aggiunta a tali posti possono essere ammessi altri studenti, secondo quanto previsto dall'art. 26, secondo comma, in base a convenzione stipulata con la regione Umbria.

Art. 39. — È costituito il consiglio di corso di laurea in «economia del turismo», le cui attribuzioni sono stabilite dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

Art. 40. — Oltre alle discipline fondamentali di cui all'art. 29, sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in «economia del turismo»:

Area economica:

Economia dell'ambiente

Economia dei beni culturali

Economia del turismo

Economia dei trasporti

Geografia del turismo

Politica economica

Area aziendale:

Analisi e contabilità dei costi (inserito a norma dell'art. 30, comma 1)

Economia e direzione delle imprese di viaggio e di trasporto

Economia e direzione delle imprese turistico-ricettive

Gestione finanziaria e valutaria

Marketing del turismo

Metodologie e determinazioni quantitative di azienda

Organizzazione e gestione dei sistemi informativi aziendali

Organizzazione delle aziende turistiche

Area giuridica:

Diritto commerciale

Diritto dei trasporti

Diritto della Comunità europea

Legislazione del turismo

Diritto del lavoro (inserito a norma dell'art. 30, comma 1)

Area matematico-statistica:

Elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie

Informatica generale

Statistica del turismo

Gestione informatica dei dati aziendali (inserito a norma dell'art. 30, comma 1)

Altre aree:

Sociologia del turismo

Sono altri insegnamenti del corso di laurea in «economia del turismo»:

Economia del benessere

Economia delle grandi aree geografiche

Politica economica dell'ambiente

Programmazione economica

Analisi costi-benefici

Economia delle attività terziarie

Economia del territorio

Pianificazione economica territoriale

Programmazione dello sviluppo ed assetto turistico del territorio

Politica dell'ambiente

Programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche

Scienza delle finanze

Finanza aziendale

Organizzazione delle imprese di trasporto

Merceologia dei prodotti alimentari

Tecnologia dei cicli produttivi

Istituzioni di diritto pubblico

Diritto privato dell'economia

Legislazione bancaria

Contabilità degli enti pubblici

Diritto amministrativo

Informatica generale

Economia e tecnica della pubblicità

Diritto tributario

Revisione aziendale

Finanziamenti di aziende

Economia agraria dell'ambiente

Matematica per le applicazioni economiche e finanziarie

Diritto delle assicurazioni

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in «economia del turismo» deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno cinque insegnamenti dell'area economica, almeno sei insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Individuati, nel rispetto dell'ordinamento, i criteri per la formazione dei piani di studio, nonché i percorsi didattici da attivare, anche in relazione alla struttura del parallelo corso di diploma in «economia e gestione dei servizi turistici», il consiglio del corso di laurea stabilisce le modalità di svolgimento della didattica, il ruolo, la valenza e la distribuzione dei laboratori e le eventuali denominazioni aggiuntive da assegnare agli insegnamenti non fondamentali ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, del decreto ministeriale 27 ottobre 1992.

Art. 41. — Il diploma di laurea si consegue dopo aver superato gli esami di profitto relativi ai dieci insegnamenti fondamentali elencati all'art. 29, gli esami di profitto per l'equivalente di dieci annualità negli insegnamenti

caratterizzanti indicati dal consiglio di corso per ogni percorso didattico, tra quelli elencati nell'art. 40, e gli esami di profitto per l'equivalente di tre annualità negli insegnamenti indicati come «altri» nell'art. 40, nonché i laboratori e le prove di idoneità o di esame previste nel secondo comma dell'art. 32.

Art. II.

All'art. 37 del titolo IV, relativo al corso di diploma universitario in «economia e gestione dei servizi turistici» (sede di Assisi), viene eliminato il punto *a)*, comprendente l'elencazione degli insegnamenti fondamentali e viene sostituito dal seguente punto:

a) gli insegnamenti fondamentali di cui all'art. 29 (norme generali).

Art. III.

Il terzo comma dell'art. 44 del titolo IV, relativo al corso di diploma universitario in «statistica e informatica per la gestione delle imprese», viene modificato sostituendo il periodo:

«Sono insegnamenti fondamentali:

Matematica generale

Calcolo delle probabilità

Statistica

Statistica (secondo corso)

Sistemi di elaborazione dell'informazione»,

con il seguente:

«Sono insegnamenti fondamentali quelli indicati al precedente art. 29 (norme generali)».

L'ultimo comma dell'art. 48 del titolo IV, contenente l'elenco delle discipline attivabili nel corso di diploma universitario in «statistica e informatica per la gestione delle imprese», viene soppresso e sostituito dal seguente: «sono discipline attivabili nel corso di diploma universitario in «statistica e informatica per la gestione delle imprese» quelle indicate nell'elenco di cui all'art. 60».

Art. IV.

Dopo l'art. 48 del titolo IV vengono inseriti i nuovi articoli dal 49 al 58, relativi al corso di diploma universitario in «economia e amministrazione delle imprese» (sede di Terni); vengono altresì inseriti gli articoli 59 e 60 contenenti norme relative ai corsi attivabili presso la facoltà di economia.

Corso di diploma in economia
e amministrazione delle imprese
(sede di Terni)

Art. 49. — Nella facoltà di economia dell'Università degli studi di Perugia è istituito con sede in Terni il diploma universitario di durata triennale in «economia e amministrazione delle imprese». Il corso di studi è orientato soprattutto alla formazione di figure professionali intermedie che provvedano alla gestione dei rapporti fra le diverse aree funzionali di impresa.

Alla realizzazione del diploma, oltre alla facoltà di economia, concorrono organismi pubblici e privati le cui finalità risultino convergenti con l'attività didattica e di ricerca propria del corso di diploma stesso.

Art. 50. — Sono titoli di ammissione al corso quelli previsti dalle vigenti leggi.

Art. 51. — Gli insegnamenti attivabili nel corso di diploma sono:

a) quelli elencati nell'elenco di cui al successivo art. 59, e riferiti alle aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica;

b) gli insegnamenti caratterizzanti di cui al successivo art. 58;

c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;

d) insegnamenti di settori disciplinari diversi di quelli di cui ai commi precedenti, fino ad un massimo di otto.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattiche e scientifiche della facoltà.

Art. 52. — Ai fini del conseguimento del diploma, sono riconosciuti gli insegnamenti di corsi di diploma e di corsi di laurea seguiti con esito positivo in relazione al sistema dei crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990 a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica.

Nel caso di passaggio dal corso di laurea al corso di diploma il riconoscimento di altre attività come equivalente alle esercitazioni pratiche non potrà superare le cento ore.

Art. 53. — Il piano di studi del corso di diploma universitario in «economia e amministrazione delle imprese» comprende sei insegnamenti fondamentali, l'equivalente di sei insegnamenti annuali scelti fra i caratterizzanti del corso di diploma stesso, e altri insegnamenti equivalenti ad un numero di tre annualità, fino ad un totale di quindici annualità.

Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del loro ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti dei corsi di laurea e di diploma universitario.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente, la struttura didattica competente attiverà i seguenti insegnamenti fondamentali, come riportato nell'art. 29:

Microeconomia

Metodologie e determinazioni quantitative di azienda

Istituzioni di diritto privato

Istituzioni di diritto pubblico

Statistica

Matematica generale

Gli insegnamenti fondamentali sono annuali e sono svolti di norma nel primo anno di corso.

Il diploma universitario in «economia e amministrazione delle imprese» si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero di quindici annualità, le prove di idoneità richieste (o gli esami che eventualmente le sostituiscono ai sensi dell'art. 56), e il colloquio finale.

Art. 54. — La struttura didattica competente garantisce che tra gli insegnamenti attività nella facoltà ve ne siano almeno dieci compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti il corso di diploma e predispone inoltre percorsi didattici nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente, nel rispetto dell'ordinamento, individua i criteri di formazione dei piani di studio e degli eventuali indirizzi nell'ambito del corso di diploma con il regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, anche ricorrendo alla determinazione di un sistema di crediti didattici.

La struttura didattica competente, nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, può assegnare ai corsi (ad esclusione di quelli fondamentali) denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi. Per gli insegnamenti fondamentali la struttura didattica competente può indicare numericamente la successione dei corsi recanti la stessa denominazione secondo l'ordine di propedeuticità.

La struttura didattica competente può inoltre stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni.

Art. 55. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica, quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove di esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, per il corso di diploma possono essere svolti fino a tre corsi annuali o sei corsi semestrali, coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

Nell'ambito del corso di diploma, la struttura didattica competente deve riservare ad essi non meno di duecento ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti. La struttura didattica competente, per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma, può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutor, presso aziende, enti o altri organismi per stage della durata da tre a sei mesi.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studio fino a quattro insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Ateneo o in altre università anche straniere, fatto salvo il riconoscimento degli studi effettuati nell'ambito di accordi interuniversitari. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 6 del decreto ministeriale 31 luglio 1992, nonché degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 56. — Per il conseguimento del diploma universitario in «economia e amministrazione delle imprese» lo studente dovrà anche superare una prova di idoneità o di esame in una lingua straniera moderna ed una prova di idoneità o di esame in informatica.

La struttura didattica competente può stabilire che sia superata una prova di idoneità o di esame in una seconda lingua straniera moderna.

Possono comunque essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne, anche articolati su più corsi annuali. In tal caso la struttura didattica competente può sostituire le prove di idoneità con esami di profitto che si aggiungono a quelli previsti dall'art. 53.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Art. 57. — La struttura didattica competente stabilisce le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità.

Il colloquio finale per il conseguimento del diploma universitario in «economia e amministrazione delle imprese» consiste nella discussione orale, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso, di un tipico problema professionale o nella presentazione dell'esperienza maturata nell'eventuale stage.

Art. 58. — Sono insegnamenti caratterizzanti il corso di diploma in «economia e amministrazione delle imprese» i seguenti:

Area economica:

Economia applicata

Geografia economica

Scienza delle finanze

Storia economica

Area aziendale:

Analisi e contabilità dei costi

Finanza aziendale

Gestione informatica dei dati aziendali

Marketing

Organizzazione aziendale

Programmazione e controllo

Revisione aziendale

Tecnica bancaria

Tecnica industriale e commerciale

Teconologia dei cicli produttivi

Area giuridica:

Diritto commerciale

Diritto del lavoro e della previdenza sociale

Diritto del mercato finanziario

Diritto fallimentare

Diritto tributario

Area matematico-statistica:

Statistica aziendale

Matematica finanziaria

La struttura didattica competente può avvalersi, per integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti, di quanto disposto dal primo comma dell'art. 30.

Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in «economia e amministrazione delle imprese», nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno tre insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno due insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 59. — A tutti i fini previsti dal presente ordinamento didattico, gli elenchi degli insegnamenti di cui al successivo articolo saranno sostituiti dai settori scientifico-disciplinari previsti dall'art. 14 della legge n. 341/1990.

Disposizioni transitorie - Discipline delle aree economica, aziendale, giuridica e statistica attivabili nella facoltà di economia.

Art. 60. — Fino all'entrata in vigore dell'ordinamento degli insegnamenti per settori scientifico-disciplinari previsto dall'art. 14 della legge n. 341/1990, le discipline attivabili nella facoltà di economia sono:

quelle contenute nell'art. 26 del decreto ministeriale 27 ottobre 1992 per quanto si riferisce ai corsi di laurea;

quelle contenute nell'art. 18 del decreto ministeriale 31 luglio 1992 per quanto si riferisce ai corsi di diploma universitario dell'area economica;

quelle contenute nell'art. 24 del decreto ministeriale 21 ottobre 1992 per quanto si riferisce al corso di diploma universitario in statistica e informatica per la gestione delle imprese.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 21 ottobre 1994

Il rettore: DOZZA

94A7207

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 30 agosto 1994 ed errata-corrige in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 214 del 13 settembre 1994), **coordinato con la legge di conversione 27 ottobre 1994, n. 598** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 29 ottobre 1994), **recante: «Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nonché ulteriori disposizioni concernenti l'EFIM ed altri organismi».**

AVVERTENZA

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1993, n. 555, 28 febbraio 1994, n. 140, 29 aprile 1994, n. 262, e 29 giugno 1994, n. 417». I DD.LL. sopracitati, contenenti, i primi tre, provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, e, l'ultimo, provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nonché ulteriori disposizioni per completare la liquidazione dell'EFIM, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 1° marzo 1994, n. 99 del 30 aprile 1994, n. 151 del 30 giugno 1994 e n. 202 del 30 agosto 1994).

Art. 1.

1. *Ai fini della razionalizzazione della struttura dell'indebitamento proprio dell'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) S.p.a. e delle società controllate interamente dallo stesso nonché del raggiungimento dell'obiettivo di progressiva riduzione dei debiti di cui all'intesa tra il Governo italiano e la Commissione delle Comunità europee del 29 luglio 1993, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle stesse società mutui in obbligazioni emesse dalla predetta Cassa, con godimento 1° gennaio 1994, assistite dalla garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi.*

2. Le obbligazioni di cui al comma 1 sono utilizzate dalle società ivi contemplate, in sostituzione di debiti già esistenti, per le finalità di cui allo stesso comma 1, secondo modalità stabilite dal Ministro del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro determina, nei limiti dell'importo di 10 mila miliardi e tenendo conto della onerosità delle situazioni debitorie, l'importo delle emissioni di cui al comma 1, la tipologia degli strumenti finanziari da utilizzare e le loro caratteristiche, inclusa la scadenza.

Art. 2.

1. L'articolo 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, si interpreta nel senso che il Fondo nazionale di garanzia ha personalità giuridica ed autonomia patrimoniale.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Fondo delibera il proprio statuto, che disciplina l'organizzazione interna. Lo statuto è approvato dal Ministro del tesoro, sentite la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Banca d'Italia, entro i successivi sessanta giorni.

3. Restano ferme le altre disposizioni e le attribuzioni concernenti il Fondo nazionale di garanzia contenute nella legge 2 gennaio 1991, n. 1.

3-bis. *Per il triennio 1994-1996, il contributo al Fondo nazionale di garanzia di cui al comma 3 dell'articolo 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, è stabilito in misura non superiore al 5 per cento dei proventi lordi derivanti dallo svolgimento delle attività di intermediazione mobiliare. Restano ferme le altre disposizioni concernenti il Fondo medesimo contenute nella legge 2 gennaio 1991, n. 1.*

Riferimenti normativi

— Il testo dell'art. 15 della legge n. 1/1991 (Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari) è il seguente:

«Art. 15 *(Fondo nazionale di garanzia)*. — 1. È istituito un fondo nazionale di garanzia per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle società di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, in conseguenza dello svolgimento delle attività di intermediazione in valori mobiliari.

2. Il Ministro del tesoro, su proposta della CONSOB, formulata d'intesa con la Banca d'Italia, determina, con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, le modalità di organizzazione e di funzionamento del fondo nonché la misura del contributo, i casi, le modalità ed i limiti di intervento del fondo e le norme per la gestione e l'investimento delle attività del fondo stesso.

3. L'adesione al fondo è obbligatoria per le società di intermediazione mobiliare e per i soggetti autorizzati all'esercizio delle attività di cui all'art. 1, comma 1. Il contributo al fondo è stabilito in misura non superiore al 2 per cento dei proventi lordi derivanti dallo svolgimento delle attività di intermediazione mobiliare, tenuto conto anche della diversa composizione dei rischi dell'attivo. L'intervento del fondo è condizionato alla dichiarazione di insolvenza.

4. Con lo stesso decreto di cui al comma 2 deve altresì essere previsto il trasferimento al fondo nazionale di garanzia della quota parte dei fondi comuni di cui all'art. 7 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, convertito dalla legge 5 gennaio 1933, n. 118, spettante ad ogni singolo agente di cambio partecipante alle società di intermediazione mobiliare a diminuzione di quanto dovuto al fondo stesso da parte delle medesime società».

Art. 3.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 4.

1. Nell'ambito delle misure di cui all'articolo 3, comma 2-*ter*, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, con onere a totale carico della gestione liquidatoria, il commissario liquidatore dell'EFIM può predisporre un programma di prepensionamenti di anzianità e di vecchiaia che andrà a scadere il 30 giugno 1996 per il personale delle società controllate dall'EFIM, ad eccezione delle società manifatturiere operanti nei settori difesa ed aerospaziale.

2. Il programma di prepensionamenti di cui al comma 1, può riguardare società interessate a piani di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, società in stato di crisi ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero società poste in liquidazione volontaria o in liquidazione coatta amministrativa o società coinvolte nelle operazioni indicate nell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993.

3. Ai fini di realizzare il programma di prepensionamenti di cui al comma 1, le società controllate dall'EFIM di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, che abbiano fatto ricorso agli interventi ordinari e straordinari della Cassa integrazione guadagni per il periodo massimo previsto dall'articolo 1, comma 9, ovvero dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, poiché poste in liquidazione volontaria o in liquidazione coatta amministrativa, possono essere ammesse agli stessi interventi fino all'ultimazione delle procedure previste dall'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e comunque non oltre un periodo massimo di sei mesi.

4. Agli oneri conseguenti all'attuazione del programma di cui al comma 1, il commissario liquidatore provvederà:

a) nei limiti di 1.500 unità, per le società diverse dalle società capogruppo e società controllate del comparto di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *d)*, del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993, a valere sui fondi di cui all'articolo 5, comma 3, del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993 ed in particolare sulla somma riservata ai pagamenti con le modalità di cui all'articolo 4, comma 12, primo periodo, del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993;

b) nei limiti di 1.050 unità per le società capogruppo e società controllate del comparto di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *d)*, del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993, a valere sui fondi destinati alle medesime società, per un ammontare non inferiore a lire 1.500 miliardi, per le finalità di cui al decreto-legge n. 487 del 1992, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *c)*, del decreto-legge 22 luglio 1994, n. 462.

Riferimenti normativi:

— Si riporta, secondo l'ordine progressivo degli articoli, il testo delle disposizioni del D.L. n. 487/1992 (Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM) alle quali il presente articolo fa rinvio (per il testo vigente dell'art. 5 di detto decreto si veda in nota all'art. 8):

«Art. 2. — 1. Entro il 31 dicembre 1992, gli amministratori e il collegio sindacale già in carica presso l'ente soppresso nonché gli amministratori e i collegi sindacali delle società controllate, individuate a norma dell'art. 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile con decreto del Ministro del tesoro su proposta del commissario liquidatore, di seguito società controllate, consegnano allo stesso commissario liquidatore, ove non vi abbiano già provveduto, lo stato patrimoniale, il conto economico, il bilancio consolidato e i bilanci delle singole società, tutti alla data del 18 luglio 1992, da essi sottoscritti, nonché il bilancio consolidato alla data del 31 dicembre 1991 dell'ente soppresso e delle società controllate dall'ente stesso che controllano altre società. A tali effetti il commissario liquidatore convoca gli amministratori e il collegio sindacale già in carica presso l'ente soppresso nonché gli amministratori e i collegi sindacali delle società tenuti ai predetti adempimenti.

2. Entro il 31 dicembre 1992, il commissario liquidatore presenta al Ministro del tesoro un programma che, al fine di realizzare la liquidazione dell'ente e di consentire la razionalizzazione industriale delle società controllate, nell'osservanza delle direttive del Consiglio dei Ministri, anche tenuto conto di quanto previsto dall'art. 5, individui:

a) le società, le aziende, i rami o parti di esse che, direttamente ovvero previa effettuazione delle operazioni di cui all'art. 3, possono essere trasferite a terzi;

b) le società, le aziende, i rami o parti di esse che, eventualmente anche dopo l'effettuazione delle operazioni di cui all'art. 3, non sono suscettibili di utile trasferimento, indicando in tal caso le procedure più idonee perché le società dismettano l'esercizio delle relative attività;

c) il fabbisogno finanziario occorrente, detratti i prevedibili introiti dei trasferimenti, per la definizione dei rapporti attivi e passivi dell'ente soppresso e per il completamento del programma con riferimento alle lettere *a)* e *b)*;

d) i principi di ristrutturazione delle società operanti nel settore dell'alluminio, secondo un piano triennale che verrà specificato con un progetto esecutivo ai sensi dell'art. 3, comma 2, e dell'art. 4, comma 1.

3. Alla valutazione delle società, aziende, rami o parti di esse da trasferire provvedono primarie società specializzate, nazionali o estere, designate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali e con il Ministro del tesoro. Con medesimo decreto sono fissati i compensi il cui onere è posto a carico della liquidazione. Il commissario liquidatore può richiedere a tali società proposte indicative in ordine alle operazioni di cui al comma 2, fissando i compensi ad esse dovuti, con onere a carico della gestione liquidatoria».

«Art 3 — 1. Ai fini della sua realizzazione, il programma può prevedere che tra le società controllate e tra queste e terzi vengano compiute operazioni di cessione e conferimento di beni, di rami di azienda, di aziende e partecipazioni nonché operazioni di fusione e di scissione, di aumenti di capitale, di vendita o di acquisto di azioni. Nel programma potrà altresì prevedersi la costituzione di società di capitali per atto unilaterale ed anche di società secondo il procedimento di cui all'art. 7 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n 356. I termini per il deposito di atti e per le opposizioni di cui agli articoli 2503 e 2503-*bis* del codice civile in sede di operazioni di fusione e di scissione, previsti dal codice civile, sono ridotti alla metà. Qualora si tratti di società di cui è unico azionista l'EFIM o una società controllata non si applicano le norme relative all'opposizione dei creditori.

2. Il programma di cui all'art. 2, comma 2, deve prevedere in dettaglio le singole operazioni, la loro sequenza, i tempi di attuazione, il risultato anche in termini di razionalizzazione e di ristrutturazione nonché di impatto sui livelli occupazionali che si intende conseguire e le relative motivazioni. Esso può altresì prevedere lo schema di massima di operazioni in specifici settori ed il loro risultato, rinviando ad una data determinata la presentazione di progetti esecutivi che prevedano in dettaglio le operazioni di cui al primo periodo e le loro modalità.

2-*bis*. Nel caso di società controllate soggette all'intervento straordinario di integrazione salariale che, individuate nel programma di cui all'art. 2, comma 2, ai sensi della lettera *b)*, dismettano comunque l'esercizio delle attività relativamente ad aziende, rami o parti di esse, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3, e all'art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223. L'applicazione delle richiamate disposizioni si intende estesa anche all'ente soppresso.

2-*ter*. Il commissario liquidatore nei singoli progetti esecutivi di cui all'art. 3, comma 2 [si riferisce al comma 2 del presente articolo, *n.d.r.*], deve specificare le misure anche economiche, dirette alla gestione e alla soluzione delle situazioni di eccedenza di personale, idonee a fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dei progetti e dei provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 4, comma 1, nei limiti di una spesa complessiva di lire 30 miliardi con onere a carico della gestione liquidatoria.

2-*quater*. Ai dirigenti dell'ente soppresso licenziati, nei termini di cui all'art. 4, comma 14, sono applicati i trattamenti previsti dai contratti o dagli accordi vigenti applicabili al momento del licenziamento per i casi di ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione, ovvero crisi settoriale o aziendale. Per i dirigenti trattenuti in servizio ai sensi del medesimo art. 4, comma 14, il trattamento sarà corrisposto all'atto della cessazione del rapporto. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dirigenti che vengono assunti da società controllate ai sensi dell'art. 2, comma 1, oppure da società risultanti dalla trasformazione di enti pubblici economici o aziende pubbliche, ovvero comunque controllate dal Ministero del tesoro.

3. Il tribunale competente per la nomina degli esperti e per l'omologazione delle deliberazioni di aumento di capitale, di fusione e di scissione, è quello del luogo in cui ha sede legale l'ente soppresso».

«Art. 4, comma 12 [come modificato dall'art. 8 del D.L 19 settembre 1994, n. 545, in corso di conversione in legge]. — Il commissario liquidatore può provvedere al pagamento ai creditori dell'ente soppresso e delle società controllate di acconti in conformità con i criteri previsti dall'art 2, settimo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla lege 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni. Può altresì esercitare le facoltà di cui all'art. 3, terzo comma, del predetto decreto, relativamente agli atti posti in essere dall'EFIM e dalle società controllate antecedentemente al 17 luglio 1992. In tal caso le domande giudiziali vanno proposte dinanzi al tribunale ove ha sede l'ente soppresso e le relative sentenze sono provvisoriamente esecutive. *Il commissario liquidatore dell'EFIM può provvedere al pagamento di acconti alle imprese che esercitano attività commerciale con meno di 50 dipendenti e alle società di servizi con meno di 100 dipendenti creditrici dell'ente soppresso e delle società di cui all'art. 2, comma 1*».

Per il testo delle disposizioni richiamate negli articoli soprariportati, consultare il testo del D.L. n 487/1992, coordinato con la legge di conversione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 39 del 17 febbraio 1993

— Il testo completo dell'art. 1 della legge n. 223/1991 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), come modificato dall'art. 1 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è il seguente.

«Art. 1 *(Norme in materia di intervento straordinario di integrazione salariale)*. — 1. La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale trova applicazione limitatamente alle imprese che abbiano occupato mediamente più di quindici lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della richiesta di cui al comma 2. Nel caso di richieste presentate prima che siano trascorsi sei mesi dal trasferimento di azienda, tale requisito deve sussistere, per il datore di lavoro subentrante, nel periodo decorrente dalla data del predetto trasferimento. Ai fini dell'applicazione del presente comma vengono computati anche gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.

2. La richiesta di intervento straordinario di integrazione salariale deve contenere il programma che l'impresa intende attuare con riferimento anche alle eventuali misure previste per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale. Il programma deve essere formulato in conformità ad un modello stabilito, sentito il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'impresa, sentite le rappresentanze sindacali aziendali, o in mancanza di queste, le organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia, può chiedere una modifica del programma nel corso del suo svolgimento.

3. *La durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale non può essere superiore a due anni. Il Ministro del lavoro e delle previdenza sociale ha facoltà di concedere due proroghe, ciascuna di durata non superiore a dodici mesi, per quelli tra i predetti programmi che presentino una particolare complessità in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi dell'azienda, ovvero in ragione della rilevanza delle conseguenze occupazionali che detti programmi comportano con riferimento alle dimissioni dell'impresa ed alla sua articolazione sul territorio.*

4. Il contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legge 21 marzo 1988, n 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è dovuto in misura doppia a decorrere dal primo giorno del venticinquesimo mese successivo a quello in cui è fissata dal decreto ministeriale di concessione la data di decorrenza del trattamento di integrazione salariale.

5. La durata del programma per crisi aziendale non può essere superiore a dodici mesi. Una nuova erogazione per la medesima causale non può essere disposta prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione.

6. Il CIPI fissa, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato tecnico di cui all'art. 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i criteri per l'individuazione dei casi di crisi aziendale, nonché di quelli previsti dall'art. 11, comma 2, in relazione alle situazioni occupazionali nell'ambito territoriale e alla situazione produttiva dei settori, cui attenersi per la selezione dei casi di intervento, nonché i criteri per l'applicazione dei commi 9 e 10.

7. I criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché le modalità della rotazione prevista nel comma 8 devono formare oggetto delle comunicazioni e dell'esame congiunto previsti dall'art. 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

8. Se l'impresa ritiene, per ragioni di ordine tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza, di non adottare meccanismi di rotazione tra i lavoratori che espletano le medesime mansioni e sono occupati nell'unità produttiva interessata dalle sospensioni, deve indicarne i motivi nel programma di cui al comma 2. Qualora il CIPI abbia approvato il programma, ma ritenga non giustificati i motivi addotti dall'azienda per la mancata adozione della rotazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuove l'accordo fra le parti sulla materia, e qualora tale accordo non sia stato raggiunto entro tre mesi dalla data del decreto di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, stabilisce con proprio decreto l'adozione di meccanismi di rotazione, sulla base delle specifiche proposte formulate dalle parti. L'azienda ove non ottemperi a quanto previsto in tale decreto, è tenuta, per ogni lavoratore sospeso a corrispondere con effetto immediato, nella misura doppia, il contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 1, del citato decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. Il medesimo contributo, con effetto dal primo giorno del venticinquesimo mese successivo all'atto di concessione del trattamento di cassa integrazione, è maggiorato di una somma pari al centocinquanta per cento del suo ammontare.

9. Per ciascuna unità produttiva i trattamenti straordinari di integrazione salariale non possono avere una durata complessiva superiore a trentasei mesi nell'arco di un quinquennio, indipendentemente dalle cause per le quali sono stati concessi, ivi compresa quella prevista dall'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Si computano, a tal fine, anche i periodi di trattamento ordinario concessi per contrazioni o sospensioni dell'attività produttiva determinate da situazioni temporanee di mercato. Il predetto limite può essere superato, secondo condizioni e modalità determinate dal CIPI ai sensi del comma 6, per i casi previsti dall'art. 3, della presente legge, dell'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, ovvero per i casi di proroga di cui al comma 3.

10. Per le imprese che presentino un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale a seguito di una avvenuta significativa trasformazione del loro assetto proprietario, che abbia rilevanti apporti di capitali ed investimenti produttivi, non sono considerati, ai fini dell'applicazione del comma 9, i periodi antecedenti la data della trasformazione medesima.

11. L'impresa non può richiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale per le unità produttive per le quali abbia richiesto, con riferimento agli stessi periodi, l'intervento ordinario».

— Il testo dei commi 1 (come modificato dall'art. 7 del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236) e 2 dell'art. 3 della citata legge n. 223/1991 è il seguente:

«Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata. *Il trattamento straordinario di integrazione salariale è altresì concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori sarà detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento.* Il trattamento viene concesso, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, per un periodo non superiore a dodici mesi.

2. Entro il termine di scadenza del periodo di cui al comma 1, quando sussistano fondate prospettive di continuazione o ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione tramite la cessione, a qualunque titolo, dell'azienda o di sue parti, il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere prorogato, su domdanda del curatore, del liquidatore o del commissario, previo accertamento da parte del CIPI, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. La domanda deve essere corredata da una relazione approvata dal giudice delegato o dall'autorità che esercita il controllo, sulle prospettive di cessione dell'azienda o di sue parti o sui riflessi della cessione sull'occupazione aziendale».

Per il testo delle disposizioni richiamate nell'art. 1 sopranportato, consultare il testo della legge n. 223/1991, pubblicato nel suppl. ord. n. 43 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 175 del 27 luglio 1991.

— Il D.L. n. 462/1994, recante norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente soppressione dell'EFIM, non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 221 del 21 settembre 1994). Detto decreto è stato sostituito dal D.L. 19 settembre 1994, n. 545, in corso di conversione in legge. Le disposizioni dell'art. 11, comma 3, lettera *c)*, del D.L. n. 462/1994 sono state trasfuse (con identica formulazione) nell'art. 11, comma 3, lettera *c)*, del D.L. n. 545/1994 che qui si riporta:

«3. I mezzi finanziari di cui al comma 1 [5.000 miliardi a disposizione del commissario liquidatore del soppresso EFIM per le finalità di cui al D.L. n. 487/1992, *n.d.r.*] sono destinati:

a)-b) (omissis);

c) per il residuo a copertura delle spese della liquidazione dell'EFIM e ad integrazione delle disponibilità per i pagamenti di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, nonché per quelli di cui all'art. 5, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33 [v. in nota all'art. 8, *n.d.r.*], e particolarmente, per un ammontare non inferiore a 1.500 miliardi, in relazione alle società capogruppo e società controllate del comparto di cui all'art. 2, comma 2, lettera *d)*, del citato decreto-legge n. 487 del 1992. [v. retro, *n.d.r.*]».

Art. 5.

1. Possono essere ammessi al beneficio del prepensionamento di cui all'articolo 4 i lavoratori che dalla data di entrata in vigore del presente decreto alla data del 30 giugno 1996 siano in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva ed assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Agli stessi lavoratori il trattamento pensionistico di anzianità viene erogato con una maggiorazione dell'anzianità contributiva ed assicurativa pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni prescritto dalle disposizioni regolanti la suddetta assicurazione generale obbligatoria, e in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento dell'età di sessanta anni se uomini e di cinquantacinque se donne.

2. Possono altresì essere ammessi al beneficio del prepensionamento di cui all'articolo 4 i lavoratori che dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 30 giugno 1996 risultino di età non inferiore a cinquantacinque anni se uomini e cinquanta anni se donne e che possano far valere i requisiti assicurativi e contributivi minimi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e non più di trenta anni di anzianità contributiva. Agli stessi lavoratori è concesso un aumento dell'anzianità contributiva commisurata ai periodi mancanti al compimento dell'età di sessanta anni se uomini e di cinquantacinque se donne.

3. Le domande di prepensionamento, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere presentate irrevocabilmente alle società di appartenenza dai lavoratori che siano già in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 o 2, ovvero che li matureranno nel corso del periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 30 giugno 1996.

4. Le società, sulla base del programma di cui all'articolo 4, comma 1, e delle domande presentate dai lavoratori, provvederanno a selezionare le stesse. Le domande accolte saranno trasmesse all'INPS e all'INPDAI dalle società per i propri dipendenti, al maturarsi dei requisiti soggettivi. Il rapporto di lavoro dei dipendenti, le cui domande sono trasmesse all'INPS e all'INPDAI, si considera estinto, senza diritto al preavviso per entrambe le parti, nell'ultimo giorno del mese in cui le società effettuano la trasmissione delle domande stesse.

5. Per impiegati ed operai, che beneficino del trattamento previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo, la gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per ciascun mese di anticipazione della pensione, una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per il Fondo medesimo sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonché una somma pari all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità. Le società, entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'INPS, sono tenute a corrispondere a favore della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun dipendente che abbia usufruito del pensionamento anticipato, l'importo relativo agli oneri complessivi di cui al presente comma. Per il personale dirigente, che benefici del trattamento previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo, le società sono tenute a corrispondere all'INPDAI, entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'istituto stesso, per ciascun mese di anticipazione della pensione, una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per la gestione pensioni sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonché una somma pari all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità.

6. Le società richiederanno, nella misura del fabbisogno, al commissario liquidatore dell'EFIM, le somme necessarie per far fronte al pagamento dei contributi relativi al pensionamento anticipato dei dipendenti che ne hanno titolo. Tali somme devono essere utilizzate esclusivamente per provvedere ai suddetti pagamenti.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 2 del D.Lgs. n. 503/1992 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) è il seguente:

«Art. 2 *(Requisiti assicurativi e contributivi per il pensionamento di vecchiaia)*. — 1. Nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accredidati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione, fermi restando i requisiti previsti dalla previgente normativa per le pensioni ai superstiti.

2. In fase di prima applicazione i requisiti di cui al comma 1 sono stabiliti in base alla tabella *B* allegata.

3. In deroga ai commi 1 e 2:

a) continuano a trovare applicazione i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti dalla previgente normativa nei confronti dei soggetti che li abbiano maturati alla data del 31 dicembre 1992, ovvero che anteriormente a tale data siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) per i lavoratori subordinati che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno venticinque anni, occupati per almeno dieci anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare, è fatto salvo il requisito contributivo per il pensionamento di vecchiaia previsto dalla previgente normativa;

c) nei casi di lavoratori dipendenti che hanno maturato al 31 dicembre 1992 una anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all'età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire i requisiti di cui ai commi 1 e 2, questi ultimi sono corrispondentemente ridotti fino al limite minimo previsto dalla previgente normativa».

— Il testo dell'art. 37 della legge n. 88/1989 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) è il seguente:

«Art. 37 *(Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali)*. — 1. È istituita presso l'INPS la "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali".

2. Il finanziamento della gestione e assunto dallo Stato.

3. Sono a carico della gestione:

a) le pensioni sociali di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle erogate ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, e successive modificazioni e integrazioni;

b) l'onere delle integrazioni di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222;

c) una quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo pari a quello previsto per l'anno 1988 dall'art. 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Tale somma è annualmente adeguata, con la legge finanziaria, in base alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica [ora Istituto nazionale di statistica, *n.d.r.*];

d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive disposte per legge in favore di particolari categorie, settori o territori ivi compresi i contratti di formazione-lavoro, di solidarietà e l'apprendistato e gli oneri relativi a trattamenti di famiglia per i quali è previsto per legge il concorso dello Stato o a trattamenti di integrazione salariale straordinaria e a trattamenti speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni ed integrazioni, o ad ogni altro trattamento similare posto per legge a carico dello Stato;

e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati;

f) l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli assegni vitalizi di cui all'art. 11 della legge 20 marzo 1980, n. 75, delle maggiorazioni di cui agli articoli 1, 2 e 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, nonché delle quote di pensione, afferenti ai periodi lavorativi prestati presso le Forze armate alleate e presso l'UNRRA. Sono altresì a carico della gestione tutti gli oneri relativi agli altri interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di legge.

4. L'onere di cui al comma 3, lettera *c)*, assorbe l'importo di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, i contributi di cui all'art. 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160, all'art. 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e all'art. 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140.

5. L'importo dei trasferimenti da parte dello Stato ai fini della progressiva assunzione degli oneri di cui alle lettere *d)* ed *e)* del comma 3 è stabilito annualmente con la legge finanziaria. Per l'anno 1988, alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante proporzionale utilizzazione degli stanziamenti disposti dalla legge 11 marzo 1988, n. 67.

6. L'onere delle pensioni liquidate nella gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1989 e delle pensioni di riversibilità derivanti dalle medesime, nonché delle relative spese di amministrazione è assunto progressivamente a carico dello Stato in misura annualmente stabilita con la legge finanziaria, tenendo anche conto degli eventuali apporti di solidarietà delle altre gestioni.

7. Il bilancio della gestione è unico e, per ciascuna forma di intervento, evidenzia l'apporto dello Stato, gli eventuali contributi dei datori di lavoro, le prestazioni o le erogazioni nonché i costi di funzionamento.

8. Alla gestione sono attribuiti i contributi dei datori di lavoro destinati al finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelli destinati al finanziamento dei pensionamenti anticipati».

Per il testo delle disposizioni richiamate nell'articolo soprariportato, consultare il testo della legge n. 88/1989, pubblicato nel suppl. ord. n. 17 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 60 del 13 marzo 1989.

Art. 6.

1. I contratti di appalto conclusi dalle società controllate dall'EFIM, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, per le quali l'autorità competente abbia disposto la liquidazione coatta amministrativa, si sciolgono per effetto della dichiarazione di liquidazione coatta, a meno che il commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza, se è stato nominato, e con l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza, non dichiari di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel termine di giorni novanta dalla dichiarazione di liquidazione coatta.

2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, in nessun caso la liquidazione coatta disposta ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, rileva quale presupposto per l'applicazione nei confronti delle società poste in liquidazione, sia di norme di legge e di regolamento, sia di provvedimenti amministrativi o di clausole contenute in atti e contratti di qualsiasi tipo relativi ad appalti e concessioni di opere pubbliche che prevedono risoluzione di contratti, perdite di benefici, decadenze o comunque effetti svantaggiosi in conseguenza della liquidazione coatta.

Riferimenti normativi:

— Per il testo dell'art. 2 del D.L. n. 487/1992 si veda in nota all'art. 4.

— Il testo del comma 3 dell'art. 4 del citato D.L. n. 487/1992, come sostituito dall'art. 3 del D.L. 19 settembre 1994, n. 545, in corso di conversione in legge, è il seguente: «3. Il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2 [v. nota all'art. 4, *n.d.r.*], e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2 [v. nota all'art. 4, *n.d.r.*], ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale di cui al comma 1. Decorso tale periodo, l'ente soppresso e le società che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, con decreto del Ministro del tesoro. Il commissario liquidatore può chiedere prima della scadenza del termine biennale che vengano poste in liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, una o più società controllate di cui all'art. 2, comma 1 [v. nota all'art. 4, *n.d.r.*]. Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento. Per le liquidazioni coatte delle società controllate dall'EFIM, i poteri dell'autorità di vigilanza di cui agli articoli 194 e seguenti del citato regio decreto sono attribuiti al commissario liquidatore dell'EFIM ovvero al commissario che sarà preposto alla liquidazione coatta del soppresso ente, i quali riferiscono al Ministro del tesoro in merito all'andamento delle procedure liquidatorie delle menzionate societa. Nel caso di liquidazione coatta dell'EFIM i poteri di vigilanza sono esercitati dal Ministro del tesoro».

Il R.D. n. 267/1942 di cui sopra reca la disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Il titolo V (articoli da 194 a 215) reca norme sulla liquidazione coatta amministrativa.

Art. 7.

1. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, dopo la lettera *f)* è aggiunta la seguente:

«*f-bis)* in relazione alle compensazioni tra i debiti verso l'Ente soppresso e le società dal medesimo Ente controllate sorti anche successivamente alla data del 18 luglio 1992 e i crediti esigibili vantati verso le medesime società.».

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 6 del citato D.L. n. 487/1992, a seguito della integrazione apportata dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 6. — 1. Dalla data del 18 luglio 1992 sono sospesi i pagamenti dei debiti dell'ente soppresso e delle società controllate. Per i debiti delle società controllate, suscettibili di diretto trasferimento, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera *a)*, per i debiti delle società comunque interessate dalle operazioni di cui all'art. 3, e per i debiti inerenti alle aziende, rami o parti di esse interessate dalle medesime opera-

zioni, il commissario determina la data in cui cessa la sospensione dei pagamenti, non oltre il momento in cui la società, l'azienda, il ramo o la parte di essa risultino definitivamente trasferiti a terzi. Il commissario può sempre disporre, per motivate ragioni di utilità e urgenza, su autorizzazione del Ministro del tesoro, il pagamento totale o parziale dei debiti delle società controllate. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a quanto dovuto ai lavoratori dipendenti.

2. La sospensione dei pagamenti di cui al comma 1 non si applica:

a) ai debiti della gestione commissariale dell'ente soppresso e a quelli delle società controllate, sorti successivamente alla data del 18 luglio 1992;

b) ai debiti ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, ferme peraltro le modalità stabilite dal comma 4 dello stesso art. 5 [v. nota all'art. 8, *n.d.r.*];

c) ai debiti, sorti anche antecedentemente alla data del 18 luglio 1992, delle società controllate indicate specificatamente nel programma di cui all'art. 2, comma 2 [v. nota all'art. 4, *n.d.r.*], o nei progetti di cui all'art. 3, comma 2 [v. nota all'art. 4, *n.d.r.*], con esclusione dei debiti derivanti da fideiussioni e coobbligazioni a garanzia di debiti di società controllate dalle società indicate nel programma o nei progetti;

d) ai debiti di società controllate nei confronti di altre società controllate;

e) ai pagamenti che debbono essere effettuati dalle società di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)* [v. nota all'art. 4, *n.d.r.*], poste in liquidazione;

f) ai prestiti obbligazionari di cui alla legge 22 dicembre 1986, n. 910, al decreto-legge 19 ottobre 1985, n. 547, convertito dalla legge 20 dicembre 1985, n. 749, nonché ai prestiti BEI di cui alla legge 27 dicembre 1983, n. 730. Il Tesoro dello Stato provvede direttamente al servizio di detti prestiti;

f-bis) *in relazione alle compensazioni tra i debiti verso l'Ente soppresso e le società dal medesimo Ente controllate sorti anche successivamente alla data del 18 luglio 1992 e i crediti esigibili vantati verso le medesime società.*

3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il commissario liquidatore può proporre al Ministro del tesoro, anche prima dell'approvazione del programma di cui all'art. 2, comma 2 [v. nota all'art. 4, *n.d.r.*], che ad una società controllata si applichi la deroga alla sospensione dei pagamenti con esclusione dei debiti derivanti da fideiussioni o coobbligazioni di cui alla lettera *c)* del comma 2 [v. nota all'art. 4, *n.d.r.*], purché si tratti di società che abbia chiuso in attivo il bilancio dell'anno 1991 o di uno degli anni del biennio precedente. Analoga proposta può essere formulata quando, sentito il parere delle società di cui all'art. 2, comma 3 [v. nota all'art. 4, *n.d.r.*], la società controllata è in grado di svolgere la normale attività produttiva senza perdite e senza aggravio per la gestione dell'ente soppresso e delle società da esso controllate, ovvero quando, in casi eccezionali, occorre evitare gravi e irreparabili danni agli impianti produttivi.

4. I contratti e le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine effettuati da banche o istituzioni finanziarie, nonché i contratti a termine su strumenti finanziari relativi ai suddetti finanziamenti, in essere alla data del 18 luglio 1992 restano in vigore alle condizioni pattuite sino alla loro scadenza anche se essa al termine della liquidazione di cui all'art. 4, comma 3 [v. nota all'art. 6, *n.d.r.*], e all'inizio della procedura coatta amministrativa, ferme le disposizioni del comma 5. Ad essi si applicano le norme di cui all'art. 5, comma 1 [v. nota all'art. 8, *n.d.r.*], qualora si tratti di obbligazioni assunte dall'ente soppresso o dalle società di cui alla lettera *b)* del predetto comma. Decorso il termine della liquidazione, i pagamenti residui saranno effettuati direttamente dalla Cassa depositi e prestiti entro i limiti di cui all'art. 5, comma 3 [v. nota all'art. 8, *n.d.r.*]. Il commissario liquidatore può risolvere i contratti entro tre mesi dall'approvazione del programma di cui all'art. 2, comma 2 [v. nota all'art. 4, *n.d.r.*], con un preavviso non inferiore ad un mese.

5. L'ente soppresso e le società controllate non sono tenuti a corrispondere a soggetti pubblici o privati qualsivoglia somma per interessi di mora, per sanzioni ovvero per penali comunque denominate, disposti da leggi, atti amministrativi o contratti, in conseguenza della mancata effettuazione di pagamenti o di ritardi nei pagamenti stessi, dovuti alla sospensione disposta dal comma 1. Non possono essere applicate nei confronti dell'ente soppresso e delle società suddette le norme di legge, i provvedimenti amministrativi o le clausole contrattuali che prevedono risoluzione di contratti, perdite di benefici, decadenze o comunque effetti svantaggiosi in conseguenza della sospensione medesima.

6. Fino alla chiusura delle operazioni di liquidazione dell'ente soppresso o di attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2 [v. nota all'art. 4, *n.d.r.*], per le società controllate i creditori per titolo o causa anteriori alla data del 18 luglio 1992 non possono, a pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive o concorsuali né azioni cautelari, fatta eccezione per i sequestri giudiziali, sul patrimonio dell'ente soppresso o delle società suddette, né chiedere vendite o assegnazioni di cui agli articoli 2796 e seguenti e all'art. 2808 del codice civile, né iscrivere ipoteche».

Per il testo delle disposizioni richiamate nell'articolo soprariportato, consultare il testo del D.L. n. 487/1992, coordinato con la legge di conversione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 39 del 17 febbraio 1993.

Art. 8.

1. All'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, dopo il comma 2-*ter* sono aggiunti i seguenti:

«*2-quater*. Tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e tutte le poste patrimoniali, attive e passive, facenti capo all'EFIM ed alle società dal medesimo controllate di cui all'articolo 2, comma 1, nonché a società da queste ultime controllate, ed attinenti ai rapporti di fornitura, cofornitura o subfornitura per materiale bellico, in dipendenza di contratti di fornitura stipulati in data anteriore al 31 dicembre 1992 con i Governi degli Stati dell'Iraq, Iran, Libia, Perù, Venezuela e Indonesia e con committenti, pubblici o privati, appartenenti ai predetti Stati, sono trasferiti dal commissario liquidatore, anche in deroga al programma di cui all'articolo 2, comma 2, ed ai progetti di cui all'articolo 3, comma 2, in una o più società all'uopo costituite, anche mediante scissione e previa individuazione con decreto del Ministro del tesoro su proposta del commissario liquidatore degli elementi patrimoniali da trasferire. Il trasferimento dei predetti elementi patrimoniali è effettuato ai valori di libro risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Sono trasferiti anche i crediti e le disponibilità rivenienti dalla cessione, anche parziale, dei beni prodotti in esecuzione dei predetti contratti di fornitura.

2-quinquies. Alle operazioni di trasferimento di cui al comma 2-*quater* si applicano le norme di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, come per le operazioni previste dall'articolo 4, comma 9.

2-sexies. Il decreto del Ministro del tesoro, di cui al comma 2-*quater*, tiene luogo a tutti gli effetti degli atti previsti dal codice civile per la realizzazione del

trasferimento dei rapporti giuridici e delle poste patrimoniali di cui al comma 2-*quater*, ivi comprese le perizie e le relazioni. Il termine previsto dall'articolo 2503 del codice civile per l'opposizione dei creditori è ridotto a quindici giorni. Il capitale sociale della società risultante dall'operazione di trasferimento sarà corrispondente alla somma dei valori di libro degli elementi patrimoniali, attivi e passivi trasferiti.

2-septies. Le società risultanti dalle operazioni di trasferimento di cui al comma 2-*quater*, direttamente o indirettamente, riconducibili all'ente soppresso sono escluse dalla procedura di attuazione della liquidazione dell'ente soppresso e sono trasferite al Ministero del tesoro.».

2. Il comma 2-*quater* dell'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, introdotto dall'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 22 luglio 1994, n. 462, è abrogato.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 5 del citato D.L. n. 487/1992, a seguito delle modifiche apportate dagli articoli 5, 6, 7, 9 e 11 del D.L. 19 settembre 1994, n. 545 (in corso di conversione in legge), e dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 5. — 1. Nell'ambito delle previsioni di cui al comma 3 e con le modalità indicate nei commi 4 e 6, il commissario liquidatore provvede al pagamento:

a) dei debiti dell'ente soppresso, compresi quelli derivanti dalle garanzie da esso rilasciate;

b) dei debiti, compresi quelli derivanti dalle garanzie rilasciate, delle società controllate assunti nel periodo in cui le azioni delle società stesse sono appartenute per intero, direttamente o indirettamente, all'ente soppresso, quando nel programma di cui all'art. 2, comma 2, ne venga prevista la liquidazione.

2. Su motivata proposta del commissario liquidatore e al fine di agevolare il compimento delle operazioni del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, il Tesoro dello Stato, nei limiti consentiti dalla disciplina comunitaria e con modalità determinate con decreti del Ministro del tesoro, può garantire in tutto o in parte i debiti contratti con istituzioni creditizie necessari al finanziamento delle operazioni di cui all'art. 3.

2-bis. *Sono assistiti dalla garanzia dello Stato gli impegni assunti dal commissario liquidatore in ordine al trasferimento di aziende o di società previsti dal programma di cui all'art. 2, comma 2, e dai progetti di cui all'art. 3, comma, 2, nonché dal progetto di ristrutturazione del comparto ferroviario che dovrà avere i contenuti di cui all'art. 3, comma 2, ed essere approvato a norma dell'art. 4, comma 1.*

2-ter. *Nel quadro della riorganizzazione delle società e aziende di cui all'art. 4, comma 2, sono garantite dallo Stato le obbligazioni assunte, o comunque facenti carico all'EFIM, e alle società dal medesimo controllate di cui all'art. 2, comma 1, nonché a società da queste ultime controllate, sia quali fornitrici principali, sia quali cofornitrici o subfornitrici per materiale bellico, in dipendenza di contratti di fornitura stipulati in data anteriore al 31 dicembre 1992 con i Governi degli Stati dell'Iraq, Iran, Libia, Perù, Venezuela e Indonesia, e con committenti, pubblici o privati, appartenenti agli Stati sopra elencati.*

2-quater. *Tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e tutte le poste patrimoniali, attive e passive, facenti capo all'EFIM ed alle società dal medesimo controllate di cui all'art. 2, comma 1, nonché a società da queste ultime controllate, ed attinenti ai rapporti di fornitura, cofornitura o subfornitura per materiale bellico, in dipendenza di contratti di fornitura stipulati in data anteriore al 31 dicembre 1992 con i Governi degli Stati dell'Iraq, Iran, Libia, Perù, Venezuela e Indonesia e con committenti, pubblici o privati, appartenenti ai predetti Stati, sono trasferiti dal commissario liquidatore, anche in deroga al programma di cui all'art. 2, comma 2, ed ai progetti di cui all'art. 3, comma 2, in una o più società all'uopo costituite, anche mediante scissione e previa individuazione con decreto del Ministro del tesoro su proposta del commissario liquidatore degli elementi patrimoniali da trasferire. Il trasferimento dei predetti elementi patrimoniali è effettuato ai valori di libro risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Scno trasferiti anche i crediti e le disponibilità rivenienti dalla cessione, anche parziale, dei beni prodotti in esecuzione dei predetti contratti di fornitura.*

2-quinquies. *Alle operazioni di trasferimento di cui al comma* 2-quater *si applicano le norme di cui all'art. 7, comma 1, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, come per le operazioni previste dall'art. 4, comma 9.*

2-sexies. *Il decreto del Ministro del tesoro, di cui al comma 2-*quater, *tiene luogo a tutti gli effetti degli atti previsti dal codice civile per la realizzazione del trasferimento dei rapporti giuridici e delle poste patrimoniali di cui al comma 2-*quater, *ivi comprese le perizie e le relazioni. Il termine previsto dall'art. 2503 del codice civile per l'opposizione dei creditori è ridotto a quindici giorni. Il capitale sociale della società risultante dall'operazione di trasferimento sarà corrispondente alla somma dei valori di libro degli elementi patrimoniali, attivi e passivi trasferiti.*

2-septies. *Le società risultanti dalle operazioni di trasferimento di cui al comma 2-*quater, *direttamente o indirettamente, riconducibili all'ente soppresso sono escluse dalla procedura di attuazione della liquidazione dell'ente soppresso e sono trasferite al Ministero del tesoro.*

3. Ai fini di cui al presente articolo, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata alla emissione di obbligazioni e alla contrazione di prestiti per un controvalore di non meno di lire 9.000 miliardi e comunque nei limiti della compatibilità di bilancio indicate dal comma 9. Nell'ambito della predetta somma la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa, nei limiti di importo complessivi stabiliti con decreti del Ministro del tesoro. Le condizioni di scadenza e di tasso di interesse sono determinate con decreti del Ministro del tesoro. Una somma non inferiore a lire 1.000 miliardi è riservata ai pagamenti con le modalità di cui all'art. 4, comma 12, primo periodo, *nonché al pagamento di acconti alle imprese che esercitano attività commerciale con meno di 50 dipendenti ed alle società di servizi con meno di 100 dipendenti creditrici dell'ente soppresso e delle società di cui all'art. 2, comma 1.*

4. Le richieste dei pagamenti di cui al comma 1 e quelle di cui all'art. 6, comma 4, sono presentate al commissario liquidatore da coloro che hanno diritti da far valere entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ove non vi abbiano già provveduto. Su proposta del commissario liquidatore, da presentare entro il termine di sessanta giorni dal termine fissato per la presentazione delle domande, il Ministro del tesoro approva l'elenco dei crediti ammessi e di quelli non ammessi, dando comunicazione agli interessati delle decisioni adottate, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi dal commissario liquidatore. Questi determina, non oltre trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande degli interessati, le modalità per l'accertamento dei crediti, per la rinunzia ad eventuali garanzie ed azioni giudiziarie, nonché le modalità di pagamento in relazione alle ipotesi di cui all'art. 6, comma 4. In pendenza dell'approvazione dell'elenco di cui al presente comma, il commissario liquidatore, qualora lo ritenga necessario per motivi di urgenza, può procedere comunque al pagamento di debiti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, *nonché dei debiti di cui all'art. 6, comma 4,* nei confronti di società controllate.

4-bis. *L'elenco dei crediti di cui al comma 4 può essere aggiornato per tenere conto sia di eventuali variazioni di importo determinate dalla maturazione fino alla data di godimento della prima cedola delle obbligazioni di cui al comma 3, ovvero del pagamento in contanti, degli interessi corrispettivi ai tassi pattuiti e degli altri oneri relativi ai rapporti di cui all'art. 6, comma 4, ovvero degli interessi corrispettivi comunque non superiori a quelli legali per i crediti originati da rapporti diversi da quelli di cui all'art. 6, comma 4, sia delle eventuali variazioni determinate da accordi transattivi, dalla correzione di errori materiali, ovvero da altri*

fatti o atti sopravvenuti, ivi compresa la messa in liquidazione di altre società comprese tra quelle di cui al comma 1, lettera b). *Le predette modifiche ed integrazioni vengono proposte dal commissario liquidatore ed approvate dal Ministro del tesoro conformemente alle modalità e secondo le procedure di cui al comma 4.*

4-ter. *L'elenco dei crediti sorti prima del 18 luglio 1992, relativi a società di cui al comma 1, lettera* b), *poste in liquidazione coatta amministrativa, è approvato dal Ministro del tesoro, su proposta del commissario liquidatore dell'EFIM. Il predetto elenco deve essere trasmesso al commissario liquidatore dell'EFIM dal commissario liquidatore delle società poste in liquidazione coatta entro il termine previsto dal primo comma dell'art. 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La medesima procedura si applica per le eventuali modifiche ed integrazioni dell'elenco. L'estinzione, ai sensi del comma 1, dei debiti risultanti dal predetto elenco viene effettuata mediante consegna di obbligazioni emesse dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del comma 3, con decorrenza degli interessi a favore dei singoli creditori a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è effettuato il deposito dell'elenco ai sensi del primo comma dell'art. 209 del citato regio decreto n. 267 del 1942.*

4-quater. *Nei confronti delle società di cui al comma 4-*ter *non si applicano gli articoli 66 e 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per i pagamenti relativi a crediti sorti successivamente al 18 luglio 1992.*

4-quinquies. *Per le società di cui al comma 4-*ter *l'estinzione dei debiti sorti dopo il 18 luglio 1992 è effettuata a valere sulle disponibilità di cassa, anche derivanti dalla liquidazione dell'attivo, nonché dai trasferimenti disposti dal commissario liquidatore dell'EFIM della provvista derivante da anticipazioni della Cassa depositi e prestiti.*

4-sexies. *Fatti salvi gli effetti di cui all'articolo 6, comma 4, e le altre deroghe espressamente previste, la procedura di liquidazione coatta amministrativa delle società di cui al comma 4-*ter *è regolata dalle disposizioni di cui al titolo V del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267.*

5. Il Ministro del tesoro provvede, a decorrere dal 1994 e per un massimo di venti anni, al rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei titoli emessi, dei prestiti contratti e delle somme anticipate, secondo modalità da stabilirsi con propri decreti. Gli interessi di preammortamento, calcolati applicando lo stesso tasso del rimborso dei titoli emessi, dei prestiti contratti o delle anticipazioni, sono predeterminati e capitalizzati con valuta coincidente all'inizio dell'ammortamento e sono corrisposti con le stesse modalità, anche di tasso e di tempo.

6. I titoli, i prestiti e le somme anticipate possono essere in lire o in valuta.

7. *Gli importi delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti al commissario liquidatore, ad esclusione di quelle relative ai pagamenti diretti disposti nei confronti dell'ente soppresso, devono affluire in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato all'EFIM in liquidazione. Allo stesso conto corrente devono essere versate tutte le disponibilità di spettanza dell'ente soppresso e del commissario liquidatore depositate presso il sistema bancario Con decreto del Ministro del tesoro può essere fissato l'importo massimo delle disponibilità depositate presso il sistema bancario per le più urgenti ed improcrastinabili esigenze del commissario liquidatore.*

8. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, eventuali accordi transattivi relativi ai debiti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, su richiesta del commissario liquidatore, possono, con decreto del Ministro del tesoro, essere assistiti da garanzia del Tesoro dello Stato.

9. All'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 1.500 miliardi a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante utilizzo parziale delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

10. Ai fini delle imposte sui redditi le sopravvenienze attive derivanti dalle anticipazioni di cui al comma 3 nonché quelle previste dall'art. 20 del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 440, non concorrono a formare il reddito di impresa dei soggetti che le conseguono».

Con riguardo alle disposizioni soprarichiamate si precisa quanto segue:

per il testo degli articoli 2, 3 e 4, comma 12, dello stesso decreto si veda in nota all'art. 4;

per il testo dell'art. 6 del medesimo decreto si veda in nota all'art. 7;

il comma 1 dell'art. 7 della legge n. 218/1990 (Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico) prevede che: «Per le fusioni, le trasformazioni e i conferimenti effettuati a norma dell'art. 1 le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano nella misura dell'uno per mille e sino ad un importo massimo non superiore a cento milioni di lire. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili i conferimenti non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni»;

l'art. 2503 del codice civile stabilisce che: «La fusione può essere attuata solo dopo due mesi dalla iscrizione ovvero dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ove richiesta, delle deliberazioni delle società che partecipano, salvo che consti il consenso dei rispettivi creditori anteriori agli adempimenti previsti nel terzo e quarto comma dell'art. 2501-*bis*, il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso o il deposito delle somme corrispondenti presso un istituto di credito. Durante il termine suddetto i creditori indicati nel primo comma possono fare opposizione. Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che la fusione abbia luogo previa prestazione da parte della società di idonea garanzia»;

il R.D. n. 267/1942 reca la disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Il titolo V (articoli da 194 a 215) reca norme sulla liquidazione coatta amministrativa. Gli articoli 66 e 67 riguardano l'azione revocatoria ordinaria (art. 66) e la revoca degli atti a titolo oneroso, dei pagamenti e delle garanzie (art 67);

il D.L. n. 440/1992 non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 14 del 19 gennaio 1993) Il predetto decreto è stato sostituito dal D.L 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. Si trascrive il testo dell'art. 20 del D.L. n. 440/1992, simile nella sostanza all'art. 26 del D.L. n. 8/1993:

«Art. 20 *(Fondi per la gestione dell'EFIM)* — 1. Per far fronte alle più urgenti necessità di amministrazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, soppresso con decreto-legge 20 ottobre 1992, n. 414, e per sopperire alle necessità inerenti la produzione e l'occupazione delle società controllate dell'Ente medesimo, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al commissario liquidatore, con determinazione del direttore generale della Cassa medesima, un'anticipazione di lire 300 miliardi al tasso vigente per i mutui, rimborsabile dal Tesoro dello Stato a decorrere dal 1993 in dieci annualità.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 50 miliardi annui, a decorrere dal 1993, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 1993 e 1994 dell'accantonamento "Collocamento obbligatorio" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992».

— Il D.L. n. 462/1994, recante norme di interpretazione e di modificazione del citato D.L. n. 487/1992, che aveva, fra l'altro, introdotto con l'art. 11, comma 5, il comma 2-*quater* nell'art. 5 del predetto D.L. n. 487/1992, non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 221 del 21 settembre 1994). Detto decreto è stato sostituito dal D.L. 19 settembre 1994, n. 545, in corso di conversione in legge, nel quale non è stato riprodotto il testo del comma 2-*quater* dianzi citato.

Art. 9.

1. All'articolo 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3*. Gli oneri relativi alle operazioni di cui al comma 2, derivanti da atti compiuti dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data del 30 giugno 1994, ancorché posti in essere dalla Cassa depositi e prestiti, sono a carico dei proventi delle operazioni stesse ovvero, per le operazioni non perfezionate, sono imputati al capitolo relativo all'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428. I proventi netti sono versati alla entrata del bilancio dello Stato, con le modalità determinate con decreto del Ministro del tesoro.».

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 17 del D.L. n. 151/1991 (Provvedimenti urgenti per la finanza pubblica), a seguito della modifica apportata dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 17. — 1. *(Omissis)*.

2. Nell'ambito della razionalizzazione del sistema creditizio e per le esigenze dei conti della finanza pubblica, si può provvedere alla cessione di quote di partecipazione della Cassa depositi e prestiti negli istituti speciali di credito.

3. *Gli oneri relativi alle operazioni di cui al comma 2, derivanti da atti compiuti dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data del 30 giugno 1994, ancorché posti in essere dalla Cassa depositi e prestiti, sono a carico dei proventi delle operazioni stesse ovvero, per le operazioni non perfezionate, sono imputati al capitolo relativo all'ultimo comma dell'art. 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428. I proventi netti sono versati alla entrata del bilancio dello Stato, con le modalità determinate con decreto del Ministro del tesoro.*

3-*bis*. Le minusvalenze derivanti al bilancio della Cassa depositi e prestiti dall'applicazione del comma 3, sono poste a carico del fondo di riserva della Cassa stessa».

Art. 10.

1. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 25 luglio 1994, n. 463, è sostituito dal seguente:

«*3*. In attesa della definizione, in applicazione dei principi comunitari in materia, delle modalità di determinazione dei prezzi di vendita dei servizi ferroviari, delle modalità di contribuzione degli oneri di esercizio e di infrastruttura, nonché della stipula degli atti relativi ai contratti di programma e di servizio pubblico 1994, il Ministero del tesoro è autorizzato a corrispondere alla Società Ferrovie dello Stato S.p.a., alle singole scadenze, le somme all'uopo iscritte in bilancio 1994. Il Tesoro è altresì autorizzato, nelle more della costituzione del Fondo per la gestione speciale del debito della predetta Società Ferrovie dello Stato S.p.a., in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991, a rimborsare alla stessa Società le rate per capitale e interesse dei debiti contratti con oneri a carico dello Stato.».

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 5 del D.L. n. 463/1994 (Interventi urgenti a sostegno dell'economia), a seguito della modifica apportata dal presente articolo, risulta così formulato:

«Art. 5 *(Norme procedurali)*. — 1. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce, le amministrazioni che, nell'ambito del proprio stato di previsione, hanno attivato capitoli destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea, debbono trasmettere al fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, dettagliate informazioni contabili in ordine alle somme iscritte ai capitoli medesimi ed ai relativi movimenti di cassa.

2. Il fondo di cui al comma 1 trasmette i predetti dati al Ministero del bilancio e della programmazione economica ai fini della relazione di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96. In sede di predisposizione del rendiconto generale dello Stato, il Ministro del tesoro fornisce al Parlamento una complessiva esposizione contabile sia dei reciproci flussi finanziari intercorsi, nell'anno, tra l'Italia e l'Unione europea, sia delle erogazioni effettuate da parte delle amministrazioni interessate a valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli di cui al comma 1, sia delle erogazioni poste in essere dal fondo di rotazione in attuazione di interventi di politica comunitaria.

3. *In attesa della definizione, in applicazione dei principi comunitari in materia, delle modalità di determinazione dei prezzi di vendita dei servizi ferroviari, delle modalità di contribuzione degli oneri di esercizio e di infrastruttura, nonché della stipula degli atti relativi ai contratti di programma e di servizio pubblico 1994, il Ministero del tesoro è autorizzato a corrispondere alla Società Ferrovie dello Stato S.p.a., alle singole scadenze, le somme all'uopo iscritte in bilancio 1994. Il Tesoro è altresì autorizzato, nelle more della costituzione del Fondo per la gestione speciale del debito della predetta Società Ferrovie dello Stato S.p.a., in attuazione dell'art. 9 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991, a rimborsare alla stessa Società le rate per capitale e interesse dei debiti contratti con oneri a carico dello Stato.*

4. Entro il 15 ottobre 1994 il Ministro dei trasporti e della navigazione trasmette al Parlamento il contratto di programma e la revisione del contratto di servizio pubblico ai sensi della legge 14 luglio 1993, n. 238.

5. Fermo quanto disposto dall'art. 210 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, il Tesoro è altresì autorizzato ad erogare alle Ferrovie dello Stato S.p.a., nelle more della quantificazione da parte della società stessa dell'ammontare del disavanzo del fondo pensioni, le somme iscritte in bilancio negli anni 1992, 1993 e 1994 a copertura del disavanzo medesimo e non ancora corrisposte alla società.

6. Le disponibilità dei capitoli 2643 e 3157 dello stato di previsione del Ministero dell'interno ed i residui del capitolo 4792 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, esistenti al 31 dicembre 1993, sono mantenuti in bilancio per essere utilizzati nell'esercizio successivo».

Detto decreto non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 224 del 24 settembre 1994) ed è stato sostituito dal D.L. 23 settembre 1994, n. 547, in corso di conversione in legge, il cui art. 5 è identico nella formulazione all'articolo sopranportato, salvo il comma 3 (introdotto, in sostituzione di quello originario, dal presente articolo) che non è presente nella nuova stesura, con conseguente minor numero dei commi di cui è composto (che sono complessivamente cinque).

Il testo dell'art. 9 della direttiva 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, richiamato nel comma 3 dell'articolo sopratrascritto, è il seguente:

«Art. 9. — 1. Gli Stati membri creano, in cooperazione con le imprese ferroviarie pubbliche esistenti, meccanismi adeguati per contribuire alla riduzione dell'indebitamento di tali imprese ad un livello che non ostacoli una sana gestione finanziaria e per attuare il risanamento della loro finanziaria.

2. A tal fine gli Stati membri possono adottare le misure necessarie affinché, nell'ambito della contabilità delle imprese, sia istituito un servizio distinto per l'ammortamento dei debiti.

Al passivo di questo servizio possono essere trasferiti, fino ad estinzione, tutti i prestiti contratti dall'impresa per finanziare gli investimenti e per coprire le eccedenze di spese di gestione risultanti dall'attività di trasporto ferroviario o dalla gestione dell'infrastruttura ferroviaria. I debiti derivanti da attività di società affiliate non possono essere presi in considerazione.

3. La concessione, da parte degli Stati membri, degli aiuti destinati alla eliminazione dei debiti di cui al presente articolo è effettuata nel rispetto degli articoli 77, 92 e 93 del trattato».

Art. 11.

1. Le disponibilità del Fondo rotativo, di cui alla legge 28 novembre 1980, n. 782, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché i relativi rientri, salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, affluiscono in ragione del 50% al Fondo per la concessione di contributi sul pagamento di interessi di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295.

2. *Le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, possono essere utilizzate, oltre che per le operazioni di acquisto di macchine utensili di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, e per le altre operazioni previste dalla vigente normativa, anche per la corresponsione di contributi agli interessi sui rifinanziamenti del Mediocredito centrale ad altre banche, a fronte di finanziamenti da queste concessi a piccole e medie imprese, come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, destinati a:*

a) *operazioni di consolidamento a medio e lungo termine di passività a breve nei confronti del sistema bancario, in essere alla data di presentazione della domanda di finanziamento e, comunque, risultanti alla data dell'ultimo bilancio approvato o dalle scritture contabili obbligatorie, di durata non superiore a cinque anni e per un importo massimo non superiore a tre miliardi di lire;*

b) *investimenti per l'innovazione tecnologica, secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e per la tutela ambientale.*

2-bis. *Il contributo agli interessi per le operazioni di cui alle lettere* a) *e* b) *del comma 2 è pari al 30 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento; per le imprese localizzate nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, detto contributo è pari al 45 per cento del tasso di riferimento. La misura di tali contributi potrà essere variata con decreto del Ministro del tesoro nella misura massima compatibile con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.*

3. Qualora le imprese beneficiarie non destinino i finanziamenti agevolati di cui al comma 2 secondo le finalità e le modalità di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma 2, il contributo agli interessi è revocato e le somme erogate a tale titolo devono essere restituite al Fondo, maggiorate in ragione di un tasso pari al rendimento medio dei BOT a 12 mesi rilevato nel semestre precedente.

Riferimenti normativi:

— La legge n. 782/1980 reca: «Nuove norme dirette a sostenere la competitività del sistema industriale, a definire procedure di spesa della Cassa per il Mezzogiorno e a trasferire competenze al comitato tecnico di cui all'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675». Il comma 2 dell'art. 2 del D.L. n. 149/1993 (Interventi urgenti in favore dell'economia) aggiunge, in fine, all'art. 2 della predetta legge n. 782/1980, il seguente comma: «I rientri per capitale ed interessi vengono accantonati nella misura di lire 100 miliardi annui, per ciascuno degli esercizi 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997, per la costituzione, presso il Mediocredito centrale, di un Fondo da utilizzare per la concessione di anticipazioni alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'art. 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonché ad enti creditizi e società finanziarie di partecipazione iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 7 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, da impiegare, in aggiunta alle risorse proprie, per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di piccole e medie imprese organizzate come società di capitali o come società cooperative, con sede in Italia. Tale fondo potrà essere altresì utilizzato, nella misura massima del 20 per cento degli accantonamenti previsti, per l'istituzione di forme di agevolazioni finalizzate al consolidamento dell'indebitamento a breve termine delle piccole imprese, attraverso gli interventi a favore di

consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno stabilite la durata, le garanzie, le modalità ed ogni altra condizione per la concessione delle anticipazioni a valere sul detto Fondo in linea con la normativa comunitaria per gli interventi a favore delle piccole e medie imprese. I rientri delle anticipazioni sono utilizzati per la concessione di nuove anticipazioni con le finalità e le modalità di cui al presente comma. A fronte delle partecipazioni temporanee e di minoranza al capitale di rischio di piccole e medie imprese di cui al presente comma, è consentito l'intervento del Fondo centrale di garanzia di cui all'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, cui viene conferita una somma pari al 10 per cento delle disponibilità annue del Fondo di cui al presente comma. Le somme accantonate ed i relativi rientri sono tenuti dal Mediocredito centrale in conti infruttiferi presso la tesoreria centrale dello Stato».

— L'art. 3 della legge n. 295/1973 (Aumento del fondo di dotazione del Mediocredito centrale) sostituisce il secondo comma dell'art. 37 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745 (Provvedimenti straordinari per la ripresa dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, con i seguenti commi:

«È istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) un fondo per la concessione, in sostituzione o a completamento delle operazioni indicate alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* del secondo comma dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, o anche abbinati con le operazioni stesse, di contributi nel pagamento degli interessi sui finanziamenti che gli istituti ed aziende ammessi ad operare con il Mediocredito centrale concedono senza o con parziale ricorso al Mediocredito stesso.

A partire dall'anno 1971 è attribuito allo Stato il dividendo sui suoi apporti al fondo di dotazione del Mediocredito centrale. Gli otto decimi del relativo ammontare sono destinati al fondo di cui al precedente comma. I residui due decimi del dividendo saranno utilizzati per incrementare la riserva straordinaria dell'Istituto, nonché per iniziative per studi e ricerche attinenti alle finalità istituzionali del Mediocredito centrale.

I limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi verranno indicati annualmente nel piano generale di utilizzo delle disponibilità finanziarie di cui al sesto comma dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131».

— La legge n. 1329/1965 reca: «Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili».

— Il testo dell'art. 5 della legge n. 317/1991 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) è il seguente:

«Art. 5 (*Investimenti innovativi ammessi alle agevolazioni*). — 1. Le agevolazioni previste dagli articoli 6 e 12 sono concesse ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, che effettuino investimenti aventi per oggetto, congiuntamente e disgiuntamente:

a) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura, trasporto, magazzinaggio;

b) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;

c) la realizzazione o l'acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati nonché al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;

d) la realizzazione o l'acquisizione di programmi per l'utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*;

e) l'acquisizione di brevetti e licenze funzionali all'esercizio delle attività produttive, la formazione del personale necessaria per l'utilizzazione delle apparecchiature, dei sistemi e dei programmi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*;

f) la realizzazione o l'acquisizione di apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di progettazione aziendale;

g) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi e macchinari, gestiti da apparecchiature elettroniche, finalizzati alla riduzione dell'inquinamento nell'ambiente.

2. Gli investimenti di cui al comma 1 possono essere effettuati anche mediante contratti di locazione finanziaria o di compravendita con riserva della proprietà, a norma dell'art. 1523 del codice civile o a norma della legge 28 novembre 1965, n. 1329.

3. Le agevolazioni previste dagli articoli 6 e 12 non possono essere concesse per i soli investimenti di cui alle lettere *d)* ed *e)* del comma 1. Le agevolazioni concesse a fronte delle spese per programmi, brevetti, licenze e formazione del personale non possono superare rispettivamente il 40 per cento, il 30 per cento, il 15 per cento e il 20 per cento del costo delle macchine e delle apparecchiature di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1».

— Il regolamento CEE n. 2081/93 (che modifica il regolamento CEE n. 2052/88 relativo alle emissioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 193 del 31 luglio 1993 e ripubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 16 settembre 1993 - 2ª serie speciale.

Art. 12.

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1991, n. 53, è soppresso.

Riferimenti normativi:

— Il comma 2 dell'art. 4 della legge n. 53/1991, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), adottato a Parigi il 29 maggio 1990, stabiliva che le funzioni di consigliere di amministrazione della BERS potessero essere conferite a dirigenti dello Stato e che a questi potessero essere affidati altresì compiti e funzioni di prevalente interesse italiano. Stabiliva inoltre che i soggetti in questione sarebbero stati collocati fuori ruolo presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo per il periodo occorrente all'espletamento dei predetti compiti e funzioni.

Art. 13.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

94A7187

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 14 novembre 1994

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1583,65
ECU	1954,22
Marco tedesco	1026,01
Franco francese	298,32
Lira sterlina	2518,48
Fiorino olandese	915,25
Franco belga	49,859
Peseta spagnola	12,338
Corona danese	262,78
Lira irlandese	2468,44
Dracma greca	6,664
Escudo portoghese	10,061
Dollaro canadese	1167,71
Yen giapponese	16,107
Franco svizzero	1223,84
Scellino austriaco	145,76
Corona norvegese	235,03
Corona svedese	219,24
Marco finlandese	340,46
Dollaro australiano	1189,64

94A7268

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Comunicato concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Bassani Claudio, con sede in Mantova, via Govi, 10, già assegnataria del marchio di identificazione «34 MN», è decaduta dalla concessione del marchio stesso a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

Tale ditta, risultata irreperibile, è stata sollecitata alla restituzione dei punzoni in dotazione mediante pubblicazione nel Foglio annunzi legali n. 45 del 16 settembre 1994 dalla prefettura di Mantova, rimasta senza esito.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni medesimi a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Mantova.

94A7209

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Riconoscimento della personalità giuridica del Consorzio interuniversitario per lo sviluppo dei sistemi a grande interfase (C.S.G.I.), in Firenze.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994, vistato dalla ragioneria centrale il 4 ottobre 1994 al n. 2628, è stata riconosciuta la personalità giuridica del Consorzio interuniversitario per lo sviluppo dei sistemi a grande interfase (C.S.G.I.), con sede in Firenze, e ne è stato approvato lo statuto.

94A7210

Riconoscimento della personalità giuridica del Consorzio interuniversitario nazionale per la chimica per l'ambiente, in Venezia.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994, vistato dalla ragioneria centrale il 4 ottobre 1994 al n. 2629, è stata riconosciuta la personalità giuridica del Consorzio interuniversitario nazionale per la chimica per l'ambiente, con sede in Venezia, e ne è stato approvato lo statuto.

94A7211

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Omba torni verticali (gruppo Mandelli), con sede in Busto Arsizio (Varese) e unità in Busto Arsizio (Varese), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 aprile 1994 al 5 ottobre 1994.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è prorogata dal 6 ottobre 1994 al 5 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Base 2, con sede in Barletta (Bari) e unità in Barletta (Bari), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 giugno 1994 al 13 dicembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Calzaturificio Sweety di Vincenzo Crocare & C., con sede in Napoli e unità in Napoli, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 novembre 1994 al 2 maggio 1994.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è prorogata dal 3 maggio 1994 al 2 novembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Com Impex, con sede in Rozzano (Milano) e unità in Isola del Liri (Frosinone), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 aprile 1994 al 5 ottobre 1994.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è prorogata dal 6 ottobre 1994 al 5 aprile 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreti ministeriali 25 ottobre 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 5 aprile 1993 in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sepi (Gruppo Fiat), con sede in Torino e unità di Grugliasco-Orbassano-Robassomero (Torino), per il periodo dal 5 aprile 1994 al 4 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 5 aprile 1994;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 14 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Cooperativa stovigliai, con sede in Albisola Superiore (Savova) e unità di Albisola Superiore (Savova), per il periodo dal 14 dicembre 1993 al 13 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1994 con decorrenza 14 dicembre 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 13 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Italcementi (Gruppo Italcementi), con sede in Bergamo, officine elettriche di Bergamo e centrali elettriche di Bergamo, officine meccaniche di Alteno Lombardo (Bergamo), sede centrale e magazzino centrale di Bergamo, per il periodo dal 13 marzo 1994 al 14 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1994 con decorrenza 13 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreti ministeriali 25 ottobre 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 1° luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Gescon '90, con sede in Taranto e unità di Taranto, per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 1° gennaio 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 30 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Cartiere Burgo, con sede in Verzuolo (Cuneo), unità di Avezzano (L'Aquila), Corsico (Milano), Germagnano (Torino), Mantova e sede amministrativa di San Mauro Torinese (Torino), Tolmezzo (Udine) e Verzuolo (Cuneo), per il periodo dal 30 maggio 1994 al 29 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 3 giugno 1994 con decorrenza 30 maggio 1994;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 20 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Cartiera di Marzabotto dal 1° gennaio 1994 *Cartiere Burgo*, con sede in Verzuolo (Cuneo) e unità di Marzabotto (Bologna), per il periodo dal 20 giugno 1994 al 19 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 luglio 1994 con decorrenza 20 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Apsia Med, con sede in S. Gregorio (Reggio Calabria) e unità in S. Gregorio (Reggio Calabria), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 19 marzo 1994 al 18 settembre 1994.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è ulteriormente prorogata dal 19 marzo 1994 al 18 settembre 1994.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saldotecnica, con sede in Siracusa e unità in Catania, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° marzo 1994 al 31 agosto 1994.

La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gencord, con sede in Assemini (Cagliari) e unità in Assemini (Cagliari), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 23 marzo 1994 al 22 settembre 1994.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è ulteriormente prorogata dal 23 settembre 1994 al 22 marzo 1995.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Concerie Cogolo, con sede in Zugliano di Pozzuolo del Friuli (Udine) e unità in Zugliano e S. Giorgio di Nogaro (Udine), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 20 luglio 1994 al 19 gennaio 1995.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è ulteriormente prorogata dal 20 gennaio 1995 al 19 luglio 1994.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Reggio Calabria, con sede in Reggio Calabria e unità in Gioia Tauro (Reggio Calabria) e Reggio Calabria, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dall'11 novembre 1993 al 10 maggio 1994.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è ulteriormente prorogata dall'11 maggio 1994 al 10 novembre 1994.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chizzola, con sede in Rovereto (Trento) e unità in Rovereto (Trento), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° aprile 1994 al 30 settembre 1994.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è ulteriormente prorogata dal 1° ottobre 1994 al 31 marzo 1995.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mr. Fop, con sede in Napoli e unità in Nola presso Cis di Nola (Napoli), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 14 giugno 1994 al 13 dicembre 1994.

La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Cooperativa Confezioni Styl Coop., con sede in Casoli di Atri (Teramo) e unità in Casoli di Atri (Teramo), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 5 aprile 1994 al 4 ottobre 1994.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è ulteriormente prorogata dal 5 ottobre 1994 al 4 aprile 1995.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

94A7212

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238; dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottoelencate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante procedura di trasferimento:

Facoltà di scienze politiche:

raggruppamento scientifico disciplinare P04X - Diritto commerciale comprendente la disciplina «Diritto commerciale».

Gli aspiranti ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà di scienze politiche dell'Università «La Sapienza» entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, il trasferimento del professore chiamato, resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

94A7214

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 settembre 1994 recante: «Nomina del sub-commissario dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 249 del 24 ottobre 1994).

Nel decreto citato in epigrafe, in corrispondenza della pag. 8 della sopramenzionata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 3, dove è scritto: «*commissario*», leggasi: «*sub-commissario*».

94A7215

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.